

REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

DEI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE

DI TRADATE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 14.11.2016
e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 5 febbraio 2018.

Castelseprio
Castiglione Olona
Gornate Olona
Lonate Ceppino
Tradate
Vedano Olona
Venegono Inferiore
Venegono Superiore

Entrata in vigore 01 Gennaio 2017

INDICE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	pag.	5
Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI		
Art. 1 - Oggetto	“	6
Art. 2 – Principi generali	“	6
Art. 3 – Finalità dei servizi sociali	“	6
Art. 4 – Destinatari dei Servizi Sociali	“	7
Art. 5 – Il rapporto con il cittadino – Le Carte dei servizi	“	7
Art. 6 – Privacy	“	8
Art. 7 – Accesso agli atti	“	8
Art. 8 – La rete delle unità di offerta	“	8
Art. 9 – Accreditamento	“	8
Titolo II – MODALITA’DI ACCESSO AI SERVIZI COMUNALI		
art. 10 – Modalità di accesso	“	9
art. 11 – Segretariato sociale professionale	“	10
art. 12 – Disposizioni procedurali	“	10
art. 13 – Valutazione dello stato di bisogno	“	10
art. 14 – Definizione progetto sociale	“	11
art. 15 – Ammissione alla prestazione	“	12
art. 16 – Istruttoria	“	12
Titolo III – INTERVENTI DISTRETTUALI		
Art. 17 – Definizione	“	12
Art. 18 –Modalità di informazione	“	13
Art. 19 – Modalità di accesso	“	13
Art. 20 – Attivazione	“	13
Titolo IV – INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO		
Art. 21 –Finalità	“	14
Art. 22 – Persone aventi diritto interventi di sostegno economico	“	14
Art. 23 – Erogazione contributi economici straordinari	“	14
Art. 24 – Agevolazione al pagamento dei servizi	“	15
Art. 25 – Persone tenute agli alimenti	“	15
Art. 26 – Persone obbligate al mantenimento	“	15
Titolo V – SERVIZI DOMICILIARI		
Art. 27 – Definizione servizi domiciliari	“	16
Art. 28 – Destinatari	“	16
Art. 29 – Servizi socio assistenziali	“	16
Art. 30 – Servizio socio educativo (Assistenza Domiciliare Minori)	“	17
Art. 31 – Limiti per l'erogazione dei servizi domiciliari	“	17
Art. 32 – Interventi educativi per minori portatori di handicap e a rischio di emarginazione in ambito scolastico	“	17
TITOLO VI – SERVIZI DIURNI		
Art. 33 –Definizione servizi diurni	“	18
Art. 34 – Asilo nido, micro-nido e nido famiglia	“	18
Art. 35 – Servizi per minori	“	19
Art. 36 – Servizi per persone disabili	“	19
Art. 37 – Servizi per anziani	“	20
Art. 38 – Centro sociale anziani	“	20

TITOLO VII – SERVIZI RESIDENZIALI

Art. 39 – Definizione servizi residenziali	pag. 20
Art. 40 – Condizioni per l'ammissione e modalità di accesso	“ 20
Art. 41 – Tipologie servizi residenziali	“ 21

TITOLO VIII – INTERVENTI DI EMERGENZA

Art. 42 – Definizione interventi di emergenza	“ 22
Art. 43 – Condizioni per l'erogazione dell'intervento	“ 22

TITOLO IX – TITOLI SOCIALI

Art. 44 – I titoli sociali	“ 22
Art. 45 – I buoni sociali	“ 23
Art. 46 – I voucher	“ 23

TITOLO X – AGEVOLAZIONI SUL COSTO DEI SERVIZI

Art. 47 – Accesso alle agevolazioni sul costo dei servizi	“ 25
Art. 48 – Individuazione dei servizi	“ 27
Art. 49 – Definizione delle agevolazioni al costo dei servizi	“ 28
Art. 50 – Tabelle di compartecipazione al costo dei servizi	“ 34
Art. 51 – Attività esecutiva di recupero	“ 38

TITOLO XI – CONTROLLO EROGAZIONE SPESA

Art. 52 – Oggetto e finalità	“ 38
Art. 53 – Tipologia di controlli	“ 39
Art. 54 – Modalità dei controlli	“ 39
Art. 55 – Errori sanabili e imprecisioni rilevati durante i controlli	“ 39
Art. 56 – Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli in caso di ragionevole dubbio	“ 40
Art. 57 – Provvedimenti conseguenti a rilevazioni di false dichiarazioni	“ 40

TITOLO XII – TUTELA DEGLI UTENTI

Art. 58 – Gestione dei reclami	“ 40
Art. 59 – Esito dei reclami	“ 41

TITOLO XIII – SOSPENSIONE, INTERRUZIONE, DECADENZA DEL SERVIZIO

Art. 60 – Sospensione ed interruzione dei servizi	“ 41
Art. 61 – Decadenza dall'utilizzo dei servizi	“ 41

TITOLO XIV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 – Entrata in vigore	“ 41
Art. 63 – Norme di rinvio	“ 42
Art. 64 – Abrogazioni	“ 42

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18;
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale" ;
- art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983";
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa";
- D.P.C.M. 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie";
- D.P.R. 03.05.2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003" ;
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" ;
- Legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" ;
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122;
- Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE;
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente" es.m.i.;
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159";
- DGR n. X/ 3230 del 6 marzo 2015 "Prime determinazioni per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013;
- Art. 2 sexies del D.L. n. 42/2016 convertito dalla Legge n. 89 del 2016 relativa alle modifiche al calcolo ISEE per i nuclei con componenti disabili o non autosufficienti;
- Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 "Diritto allo studio – Norme di attuazione";
- Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia";
- Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 "Politiche regionali per i minori";
- Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale", come modificata dalla L.R. 23 dell'11.08.2015;
- D.G.R. Regione Lombardia X/3230 del 6.03.2015 "Prime determinazioni per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013";
- Accordi di Programma per l'attuazione del Piano di Zona;
- Statuti dei Comuni;
- Regolamenti dei Comuni.

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

- a) Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali dei Comuni (Castelseprio, Castiglione Olona, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Tradate, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore) appartenenti al Distretto di Tradate e dell'Ufficio di Piano del Distretto di Tradate.
- b) Per Servizi Sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
- c) Il sistema integrato dei Servizi Sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nelle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
- d) I Comuni determinano, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei Servizi Sociali sulla base dei propri bisogni e di quelli del Distretto di Tradate.
- e) I Comuni assumono i principi enunciati nella comunicazione della Commissione delle Comunità Europee 26.04.2006, sec (2006) 516, "Attuazione del programma di Lisbona: i Servizi Sociali d'interesse generale nell'Unione Europea".

Art. 2 - Principi generali

- a) Il Sistema dei Servizi Sociali si conforma ai principi di universalità, sussidiarietà, adeguatezza e rispetto della dignità della persona e tutela del diritto alla riservatezza.
- b) La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
- c) Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, prevenire i fenomeni di:
 - emarginazione sociale
 - devianza
 - rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia, secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.
- d) Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.
- e) Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

Art. 3 – Finalità dei Servizi Sociali

- a) I Comuni programmano, progettano e realizzano la rete degli interventi e dei Servizi Sociali.
- b) Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:
 - 1. prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
 - 2. garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;

3. sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
4. promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
5. assicurare le prestazioni professionali di servizio Sociale per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risorse adeguate ai propri bisogni;
6. evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Art. 4 - Destinatari dei Servizi Sociali

a) Accedono alla rete delle unità d'offerta sociali :

1. i cittadini italiani residenti nei Comuni del Distretto di Tradate e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) temporaneamente presenti;
2. i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nei Comuni del Distretto di Tradate, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 25.07.1998 e s.m.i. ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero"), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
3. le persone diverse da quelle indicate ai punti 1) e 2) comunque presenti sul territorio del Distretto di Tradate, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

Per le persone temporaneamente presenti di cui al punto 1) i Comuni dell'Ambito attivano interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale, valutate tali dal Servizio Sociale del Comune, a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente, ove possibile, agli altri Comuni e agli Stati competenti e richiedendo a tali Enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Per le persone cancellate per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente, si fa riferimento alla normativa regionale, che identifica nell'ultimo Comune di residenza il soggetto tenuto a prestare assistenza.

- b) Accedono prioritariamente ai servizi le persone che si trovano in condizione di povertà (reddito ISEE inferiore al minimo vitale, come definito al successivo art. 23 del presente Regolamento) e le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione.
- c) Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario, sia il rappresentante legale dello stesso.

Art. 5 – Il rapporto con il cittadino - Le Carte dei servizi.

- a) I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano;
- b) ogni Comune del Distretto ha attivo un ufficio di Servizio Sociale professionale che garantisce la completa informazione in merito al sistema dei Servizi Sociali e dei Servizi socio-sanitari ed educativi;
- c) al fine di facilitare gli accessi, le persone interessate devono rivolgersi al Servizio Sociale del proprio Comune di residenza. I Comuni del Distretto hanno istituito lo Sportello di Cittadinanza, avente le finalità di agevolare l'accesso ai servizi da parte dei richiedenti;
- d) gli obiettivi di tale Sportello sono:
- incrementare le potenzialità degli sportelli informativi e di accompagnamento;
 - contribuire alla divulgazione di informazioni utili alla cittadinanza;
 - diventare uno strumento di lavoro per gli operatori sociali, sanitari, educativi;
 - fornire a tutti gli operatori informazioni aggiornate;
 - contribuire, tramite il raccordo con l'Ufficio di Piano o con il singolo Comune, a mantenere lo Sportello di Cittadinanza efficace.

- e) le informazioni inerenti gli interventi, le prestazioni ed i servizi sociali erogati dai Comuni del Distretto sono illustrate sul sito www.ufficiodipiano-tradate.it;
- f) le Carte dei Servizi sono lo strumento per informare gli interessati, tutelare i loro diritti, assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi e promuovere la partecipazione degli stessi al miglioramento continuo del servizio;
- g) i Comuni definiscono e adottano le Carte dei Servizi Sociali gestiti a livello comunale. Il Distretto definisce e adotta la Carta d'Ambito, strumento questo che comprende Regolamenti o Protocolli a valenza distrettuale. La Carta d'Ambito è presente nello Sportello di Cittadinanza, nei cui obiettivi si identifica e del quale costituisce la parte documentale e informativa.

Art. 6 – Privacy

Ai cittadini richiedenti interventi, prestazioni e servizi viene garantita la tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano, conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

Art. 7 – Accesso agli atti

- a) Fatte salve le prerogative di legge, il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dai regolamenti adottati da ciascun Comune del Distretto, a chiunque (anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, sussistendone le condizioni), abbia un interesse diretto, concreto ed attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.
- b) Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:
 - la presentazione di istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
 - la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, nelle modalità previste dal vigente regolamento comunale.

Art. 8 – La rete dell'unità di offerta

- a) La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato degli interventi, dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne domiciliari, semi residenziali e residenziali.
- b) Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.
- c) I Comuni appartenenti all'Ambito distrettuale di Tradate e lo stesso Ambito distrettuale riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità.

Art. 9 – Accreditalmento

- a) L'accreditamento delle unità di offerta sociali, ove previsto, è disciplinato dai relativi atti regionali e/o dai relativi atti distrettuali ed eseguito conformemente ad essi. L'accreditamento, inteso come processo attraverso il quale si riconoscono a prestazioni e a servizi già in possesso dell'autorizzazione al funzionamento ulteriori requisiti di qualità, è lo strumento attraverso il quale l'Ambito distrettuale di Tradate, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, riconosce a soggetti terzi privati l'idoneità ad erogare servizi e prestazioni per conto dei Comuni dell'Ambito Distrettuale di Tradate e per conto dell'Ambito stesso.
- b) L'Ambito distrettuale di Tradate, attraverso l'accreditamento delle prestazioni e dei servizi socio-assistenziali, attua, in conformità alle disposizioni normative nazionali e regionali, un sistema rispondente all'esigenza di effettuare un processo di selezione dei soggetti erogatori di prestazioni e servizi attraverso criteri di qualità e sulla base delle esigenze del territorio.
- c) Sono presenti due livelli di accreditalmento:

1. accreditamento per l'utilizzo di voucher
 - 1.a - L'accreditamento delle prestazioni e dei servizi è condizione indispensabile per l'acquisto di tali interventi tramite lo strumento del voucher.
 - 1.b - Periodicamente l'Ufficio di Piano di Tradate emana un bando per la selezione dei soggetti in grado di offrire prestazioni e servizi da acquistare tramite voucher.
 - 1.c - L'individuazione dei criteri di qualità in base ai quali effettuare la selezione degli enti da accreditare viene approvata dall'Assemblea dei Sindaci del Distretto, previo confronto con il Tavolo di Consultazione degli Enti del Terzo Settore.
2. accreditamento delle unità d'offerta sociali
 - 2.a - L'accreditamento viene effettuato, sulla base delle indicazioni regionali, sia per gli Enti pubblici sia per gli Enti privati e garantisce un percorso di innalzamento della qualità delle prestazioni erogate.
 - 2.b - Le unità di offerta da accreditare sono quelle sociali o assistenziali presenti sul territorio del Distretto di Tradate afferenti all'area minori, disabili ed anziani e in particolare:

<i>area</i>	<i>unità d'offerta</i>
minori	comunità educative comunità familiari alloggi per l'autonomia asilo nido - micro nido - nido famiglia centri prima infanzia centro di aggregazione giovanile centri ricreativi diurni
disabili	comunità alloggio centri socio educativi moduli di formazione all'autonomia
anziani	centri diurni alloggi protetti anziani

referimento: DGR n. 8/7473 del 13.06.2008

- d) L'Assemblea dei Sindaci determina l'elenco dei servizi da accreditare, i tempi, le modalità e i criteri operativi dell'accreditamento dei servizi socio-assistenziali in relazione agli adempimenti normativi e previo confronto con ATS - Agenzia di Tutela della Salute - Insubria ed il Tavolo di Consultazione degli Enti del Terzo Settore.

TITOLO II: MODALITA' D' ACCESSO AI SERVIZI COMUNALI

Art. 10 – Modalità di accesso

- a) L'accesso ai Servizi Sociali avviene mediante presentazione di domanda, indirizzata al Dirigente/Responsabile del Servizio, in forma scritta, utilizzando apposito modello unico reperibile anche sul sito del Distretto di Tradate.
- b) La domanda è di norma compilata dall'interessato, da un suo delegato ovvero dal proprio rappresentante legale a ciò abilitato. E' comunque possibile attivare d'ufficio un provvedimento, se ritenuto a tutela del soggetto interessato.
- c) Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente.
- d) La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

- e) Il modulo della domanda conterrà una parte che, quale ricevuta, verrà restituita all'interessato completa dell'elenco degli eventuali documenti mancanti da consegnare entro il termine indicato.
- f) L'esito finale verrà comunicato prima dell'erogazione delle prestazioni, e comunque entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi della presentazione della domanda completa di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti del Comune.

Art. 11 – Segretariato sociale professionale

- a) Il segretariato sociale garantisce :
 - 1. orientamento del cittadino all'interno della rete delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie e informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
 - 2. competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni;
 - 3. funzione di osservatorio e di garanzia, di trasparenza e fiducia nei rapporti tra cittadino e servizi;
 - 4. accompagnamento all'accesso dei servizi;
 - 5. segnalazione di eventuali situazioni ai servizi competenti .
- b) Le prestazioni di segretariato sociale di base vengono garantite , oltre che dai Comuni, anche da Enti del Terzo Settore presenti nel Distretto.
- c) Il segretariato sociale professionale, garantito dalle assistenti sociali dei Comuni , si connota come attività specialistica in grado di decodificare le richieste dei cittadini ed aiutarli non solo nella ricerca e accesso ai servizi, ma anche nella definizione e gestione dei progetti di aiuto individualizzati.

Art. 12 – Disposizioni procedurali

- a) Il procedimento amministrativo per l'ammissione alle prestazioni sociali qui disciplinate presuppone necessariamente la presentazione di una domanda specifica, finalizzata a ciò, da parte dell'interessato ovvero del proprio rappresentante legale , secondo quanto previsto dall'art. 16.
- b) La successiva eventuale presa in carico è disposta previo colloquio dell'interessato ovvero del proprio rappresentante legale con l'assistente sociale del proprio Comune di residenza.
- c) Con il citato colloquio si procede alla valutazione circa la riconducibilità del bisogno espresso negli ambiti di competenza del Servizio Sociale comunale.
- d) Nel caso in cui l'intervento richiesto esorita dalle competenze del Servizio ovvero per altro motivo sia inammissibile, del diniego all'erogazione della prestazione, è data comunicazione al richiedente, secondo quanto disposto dalla L.n. 241/1990, entro 30 giorni lavorativi dall'inoltro della domanda, con l'indicazione dei termini e delle modalità di ricorso esperibile.

Art. 13 – Valutazione dello stato di bisogno

- a) Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - 1. incapacità a provvedere a sé stessi;
 - 2. insufficienza di reddito per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
 - 3. difficoltà nella vita di relazione che influenzino le normali esigenze di vita;
 - 4. presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale;
 - 5. presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio – assistenziali/educative.
- b) La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale territorialmente competente , il quale, assumendosi le responsabilità annesse , compie, motivando, le più opportune scelte conseguenti.
- c) L'assistente sociale di ciascun comune del distretto effettua un'analisi dello stato di bisogno sulla base di valutazioni professionali e tenendo in considerazione i seguenti elementi:
 - 1. capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identifica-

tivi del tenore di vita, utilizzando gli strumenti propri del Servizio Sociale;

2. disponibilità di risorse, anche economiche, da parte della famiglia e degli obbligati a norma del codice civile art. n. 433;
3. disponibilità personale di risorse di rete;
4. condizioni di salute;
5. situazione abitativa;
6. capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
7. capacità di assumere decisioni;
8. capacità di aderire al progetto concordato.

d) In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere sociosanitario, il Servizio Sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'ATS Insubria. Tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.

Art. 14 – Definizione progetto sociale

- a) A seguito della valutazione dello stato di bisogno, l'assistente sociale responsabile del caso definisce un progetto sociale di intervento .
- b) Il progetto individua gli interventi necessari per affrontare le problematiche che la situazione presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, fissando tempi e modalità di realizzazione e verifica degli stessi.
- c) Il progetto viene condiviso con la persona interessata e/o suo rappresentante legale e deve indicare:
 1. impegni della persona e/o del suo rappresentante legale, compresa la quota di contribuzione eventualmente dovuta;
 2. misura di sostegno messa in atto dai Servizi Sociali (attivazione di servizio – prestazioni economiche);
 3. tempi e modalità di erogazione/fruizione;
 4. autorizzazione all'utilizzo dei servizi.
- d) Il progetto prevede verifiche programmatiche che possano portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.
- e) In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del relativo contratto sociale da parte del Servizio Sociale territoriale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste dal progetto medesimo.
- f) In caso di trasferimento di residenza in altro Comune del Distretto di Tradate in periodo di realizzazione di un progetto, il Comune di nuova residenza è tenuto a valutare il mantenimento di tale progetto fino alla scadenza più vicina, previa presa in carico e verifica dello stato di progetto.
- g) Il progetto personalizzato ed il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in attività a favore dell'Ente Locale, di enti ed associazioni convenzionate con il Comune, nel rispetto della normativa vigente.
- h) Il Progetto Individuale, previsto dall'art. 14 della L. 328/00, rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi – a livello assistenziale, riabilitativo, scolastico e lavorativo - deve garantire alle persone con disabilità per il raggiungimento del loro progetto di vita. Per la predisposizione del progetto individuale dei vari interventi di integrazione/inclusione, il Servizio Sociale comunale, in sintonia e collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale, e secondo la volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, considera ed analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona con disabilità e, nello specifico:
 - la situazione sanitaria personale;
 - la situazione economico/culturale/sociale/lavorativa della persona con disabilità in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale;
 - la situazione relazionale/affettiva/familiare;
 - la disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali;
 - gli interessi ed aspirazioni personali;

- i servizi territoriali già utilizzati;
- i servizi territoriali cui poter accedere nell'immediato futuro.

Nell'ambito della progettazione ed attuazione del progetto individuale, saranno considerate forme di utilizzo delle risorse complessive, sulla base degli interventi e dei servizi da attivare.

Art. 15 – Ammissione alla prestazione

- a) Gli interventi previsti nel progetto sociale sono assicurati ai richiedenti da prestazioni rese direttamente dal Comune, dai servizi accreditati o convenzionati con il Comune o con l'Ufficio di Piano del Distretto di Tradate.
- b) L'ammissione alle prestazioni può essere immediata o prevedere l'inserimento in una lista d'attesa. In quest'ultimo caso ne è data al richiedente tempestiva informazione.
- c) I richiedenti hanno il diritto di ricevere formale comunicazione sulla ammissione alla prestazione e sulla quota di contribuzione, se dovuta, prima dell'inizio dell'erogazione delle prestazioni.

Art. 16 – Istruttoria

- a) La domanda di ammissione a un servizio è necessariamente protocollata dal Comune ricevente ed eventualmente trasmessa al Comune competente.
- b) La presentazione della documentazione eventualmente mancante e necessaria ai fini istruttori è sollecitata, tempestivamente e per iscritto, al richiedente dall'ufficio procedente. Se necessario, e compatibilmente con i tempi procedurali generali, essa è reiterata una seconda volta. In difetto volontario e consapevole di riscontro, da verificarsi a cura dell'ufficio procedente, l'istanza, previa annotazione delle motivazioni, è archiviata, con comunicazione al richiedente.
- c) Entro i primi 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, l'assistente sociale titolare della presa in carico della persona o il responsabile del procedimento, verifica la completezza della domanda e richiede l'eventuale documentazione mancante, cura l'istruttoria della pratica, attua, se necessario, una o più visite domiciliari, redige una relazione di valutazione correlata da un progetto di intervento.
- d) Il termine per concludere il procedimento, una volta che la domanda è completa, varia in funzione del tipo di provvedimento richiesto, ma non potrà essere superiore a giorni 30 giorni lavorativi.
- e) La decisione deve contenere:
 1. in caso di accoglimento: l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare del beneficio (se trattasi di interventi economici), la durata degli interventi e l'eventuale quota di compartecipazione alla spesa da parte del beneficiario;
 2. il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato per iscritto agli interessati.

TITOLO III: INTERVENTI DISTRETTUALI

Art. 17 – Definizione

- a) Le prestazioni, gli interventi ed i servizi distrettuali sono quelli previsti all'interno della programmazione territoriale dell'Ambito distrettuale di Tradate e approvati dall'Assemblea dei Sindaci e vengono erogati in maniera omogenea in tutti gli otto Comuni dell'Ambito distrettuale.
- b) I servizi distrettuali, rispetto ai servizi programmati e gestiti dai singoli Comuni, possono essere:
 1. integrativi vale a dire tali da garantire ai cittadini un aumento della quantità delle prestazioni o delle fasce orarie di attivazione del servizio;
 2. complementari rispetto agli interventi erogati dal Comune ed in grado di garantire un piano assistenziale articolato e comprendente prestazioni sociali di varia natura;

3. innovativi cioè in grado di sperimentare nuove modalità di attivazione dei servizi o nuove modalità organizzative.
- c) L'Ambito distrettuale garantisce il finanziamento del fondo di solidarietà a favore di minori soggetti ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria ai sensi della L.R. n. 34/2004 e secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci e l'attivazione di fondi di solidarietà a favore di categorie fragili, qualora l'Assemblea dei Sindaci ne ravvisasse la necessità.
- d) I criteri e le modalità di erogazione degli interventi distrettuali vengono approvati dall'Assemblea dei Sindaci, e devono essere garantiti in maniera uniforme a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito distrettuale.

Art. 18 – Modalità di informazione

- a) Ogni Comune si impegna a dare comunicazione ai propri cittadini degli interventi erogati dall'Ambito distrettuale.
- b) L'Ufficio di Piano, se necessario, procede all'elaborazione del materiale informativo e all'aggiornamento dello Sportello Sociale di Cittadinanza.
- c) Le persone, per conoscere i servizi distrettuali, possono rivolgersi agli Enti che svolgono funzioni di segretariato sociale, all'assistente sociale del proprio Comune di residenza o consultare il sito www.ufficiodipiano-tradate.it

Art. 19 – Modalità di accesso

- a) Gli interventi distrettuali possono essere erogati con le seguenti modalità:
 1. tramite bando: viene previsto un determinato periodo durante il quale presentare la domanda. Il bando di norma è pubblicato per almeno n. 30 giorni consecutivi. Alla chiusura del bando viene elaborata la graduatoria degli aventi diritto e si finanziano le domande fino ad esaurimento del budget disponibile ;
 2. tramite richieste a sportello: le persone possono far richiesta in qualsiasi momento dell'anno. L'accesso alla prestazione è subordinato, oltre alla presenza dei requisiti previsti dall'intervento, anche alla disponibilità dei fondi;
- b) In entrambi i casi indicati nel comma precedente le persone, per presentare domanda, devono rivolgersi unicamente al Servizio Sociale del proprio Comune di residenza.

Art. 20 – Attivazione

- a) Il Servizio Sociale, verificata l'ammissione ed il finanziamento della domanda, attiva l'intervento distrettuale richiesto dalla persona.
- b) L'attivazione di interventi distrettuali è subordinata alla valutazione del bisogno come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento.
- c) L'assistente sociale del Comune effettua un adeguato monitoraggio inerente il buon andamento dell'intervento, utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo (visita domiciliare, colloquio, questionario...) inviandone nota al proprio responsabile.

TITOLO IV: INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 21 – Finalità degli interventi economici

- a) Gli interventi di sostegno economico, erogati nei limiti delle risorse disponibili, sono garantiti al fine di:
1. ridurre od eliminare le condizioni di bisogno economico e di disagio sociale, intervenute eccezionalmente o di lunga durata, che impediscono alle persone ed ai nuclei familiari il soddisfacimento di esigenze fondamentali;
 2. tendere a realizzare una equità economica tra i cittadini con risorse e redditi differenti nel momento in cui gli stessi si avvalsero di servizi di rilevanza sociale, anche non direttamente gestiti, organizzati o disciplinati dal Distretto di Tradate.

Art. 22 – Persone aventi diritto a interventi di sostegno economico

- a) Conformemente a quanto disposto dall'art. 6 co. 2 della l.r. n. 3/2008, accedono prioritariamente agli interventi di sostegno economico le persone che si trovano nelle seguenti condizioni:
1. di povertà o con reddito insufficiente, accertato tramite attestazione ISEE, che deve essere inferiore al minimo vitale, come definito dalla lettera f) del successivo art. 23. Il valore dell'ISEE che non deve essere superato per richiedere interventi economici viene deciso dalla Giunta Comunale dei comuni del distretto su proposta dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale. Viene data priorità a nuclei familiari al cui interno sono presenti minorenni.
 2. di totale/parziale incapacità di provvedere a sé stessi o di esposizione a rischio di emarginazione, purché in situazioni di emergenza, di cui al successivo art. 43;
 3. di sottoposizione a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendano necessari interventi assistenziali.
- b) Il Servizio Sociale comunale, prima di procedere al riconoscimento di un intervento di sostegno economico, sollecita un'azione da parte dei parenti tenuti agli alimenti e/o obbligati al mantenimento, previo consenso della persona interessata.
- c) Possono essere erogati, quali strumenti di mediazione, riconoscimenti economici a favore di persone con progetti di accompagnamento all'inserimento nel mondo del lavoro. Gli importi da attribuire e la loro erogazione sono definiti a livello distrettuale in accordo con il Nucleo di Inserimento Lavorativo (N.I.L.) attivo nel territorio.

Art. 23 – Erogazione contributi economici straordinari

- a) Le persone che si trovano nelle condizioni previste dal precedente art. 22, possono presentare istanza al Servizio Sociale comunale per ottenere un contributo economico straordinario per sopraggiunte difficoltà economiche a fronte di spese impreviste e comunque per il soddisfacimento di bisogni primari.
- b) L'erogazione di contributi economici è presa in considerazione dal Servizio Sociale solo nel caso in cui non sia possibile ovviare alla difficoltà economica offrendo altra prestazione di servizi. L'erogazione del contributo economico straordinario è subordinato all'accettazione del progetto di servizio sociale a favore del richiedente il beneficio.
- c) Il contributo economico straordinario costituisce solo una parte del progetto complessivo di servizio sociale che deve tenere in considerazione le risorse personali e familiari ed eventuali altre previdenze economico – assistenziali esenti Irpef in possesso della famiglia. Il progetto deve almeno indicare:
1. finalità;
 2. durata e modalità di erogazione;
 3. procedure di verifica, in itinere e al termine, dell'efficacia dell'intervento.
- d) A fronte di assistenza economica, le persone maggiorenni ed idonee al lavoro, possono svolgere, compatibilmente con la propria situazione sociale e di salute, attività utili alla comunità, indicate dal Servizio Sociale, nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro.

- e) La non accettazione da parte del richiedente del progetto sociale di aiuto può determinare il diniego alla concessione del contributo economico ovvero alla sua cessazione.
- f) In casi eccezionali ed in presenza di una relazione motivata del Servizio Sociale del Comune di residenza della persona, è possibile erogare contributi economici straordinari a persone con ISEE superiore al minimo vitale. Per minimo vitale si intende il valore della pensione integrata al minimo, come definita annualmente dall'Istituto per la Previdenza Sociale (I.N.P.S.).
- g) Ogni nucleo familiare può beneficiare di interventi economici straordinari per un massimo di €2.000,00 annui, ragguagliato alla valutazione sociale ed al conseguente progetto. In casi particolari e documentati, la Giunta Comunale può decidere di aumentare la soglia massima prevista per gli interventi economici straordinari e può autorizzare gli interventi di cui all'art. 23 per situazioni con ISEE al di sopra del minimo vitale. Il valore del tetto massimo per interventi economici straordinari può essere aggiornato periodicamente dalla Giunta di ciascun comune del distretto su proposta dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale.

Art. 24 – Agevolazione al pagamento dei servizi

- a) Le persone che si trovano nelle condizioni previste dal precedente art. 22, possono presentare istanza agli Uffici Servizi Sociali del proprio Comune di residenza per ottenere una agevolazione al costo dei servizi sociali, educativi, scolastici, socio sanitari, indipendentemente dall'applicazione di altre agevolazioni.
- b) L'erogazione di tale beneficio è subordinata all'accettazione del progetto di servizio sociale da parte del richiedente, ed eventualmente del suo nucleo familiare. Il possesso di un ISEE inferiore al minimo vitale non costituisce un automatismo per avere l'esonero dal pagamento dei servizi, ma è uno degli elementi che il Servizio Sociale è tenuto a valutare nell'elaborazione di un progetto sociale di aiuto.
- c) Il Comune ha la facoltà di erogare gratuitamente il servizio, previa motivata relazione del Servizio Sociale ed a fronte di specifico progetto di aiuto.
- d) Le persone non residenti nel Comune di erogazione del servizio non hanno diritto alle agevolazioni sul costo del servizio e sono pertanto tenute a pagare l'intero costo del servizio che intendono utilizzare, salvo differenti accordi tra il comune di residenza ed il comune in cui è domiciliata la persona richiedente.

Art. 25 – Persone tenute agli alimenti

- a) Le persone tenute agli alimenti sono quelle indicate dall'art. 433 ss. del Codice Civile.
- b) L'azione alimentare giudiziale è proponibile solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
- c) Il Comune, quanto all'informazione relativa alla predetta azione, può spiegare alla persona che ha diritto agli alimenti come fare ad intraprendere un'azione legale nei confronti degli obbligati, in modo che vengano attuati i dispositivi di legge.
- d) I Servizi Sociali del Comune hanno sempre l'obbligo di informare i familiari sul dovere di solidarietà parentale sancito dalla Costituzione.

Art. 26 – Persone obbligate al mantenimento

- a) L'obbligo di mantenimento previsto a carico del coniuge nei confronti dell'altro e a carico dei genitori nei confronti dei figli risponde al più intenso vincolo di solidarietà familiare che lega i membri della famiglia.
- b) A differenza degli alimenti, gli obblighi di mantenimento caratterizzano il normale svolgimento dei rapporti della famiglia nucleare, non presuppongono una situazione di bisogno (intesa come incapacità di provvedere alle fondamentali esigenze di vita) e devono essere assolti a prescindere da ogni formalità e richiesta, salvo il caso di separazione personale.

- c) I genitori sono tenuti al mantenimento dei figli fino a quando non siano in grado di provvedere a sé stessi e quindi anche oltre la maggior età. L'obbligo di mantenimento può essere adempiuto anche fuori dalla casa familiare.
- e) Il Comune, quanto all'informazione relativa alla predetta azione, ha sempre l'obbligo di spiegare alla persona che ha diritto agli alimenti come fare ad intraprendere un'azione legale nei confronti degli obbligati, in modo che vengano attuati i dispositivi di legge.

TITOLO V: SERVIZI DOMICILIARI

Art. 27 – Definizione servizi domiciliari

- a) I servizi domiciliari socio-assistenziali sono costituiti da un insieme di interventi e prestazioni sia di carattere operativo-concreto, sia di sostegno ed aiuto nel mantenimento e sviluppo degli aspetti relazionali e sociali, erogati presso il domicilio di persone che si trovino in situazione di fragilità sociale ovvero in parziale o totale stato di non autosufficienza, allo scopo di migliorare le loro condizioni di vita e relazionali e di contrastare processi di decadimento psico – fisico e di emarginazione.
- b) I servizi domiciliari socio-educativi sono specifici interventi educativi, realizzati prevalentemente al domicilio del minore o nel territorio in cui vive, aventi la finalità di supportare il minore nel percorso di crescita e che lo aiutino a prevenire l'insorgere di comportamenti di disagio o di devianza. I servizi domiciliari socio – educativi possono essere erogati ad integrazione di altre prestazioni sociali e si pongono, di norma, in sinergia con i servizi sociali specialistici e gli interventi educativi scolastici.

Art. 28 – Destinatari

- a) I soggetti destinatari dei servizi domiciliari si caratterizzano per la presenza di problemi di autonomia e capacità organizzativa nella gestione di sé, nello svolgimento delle attività quotidiane e nei rapporti con il mondo esterno. In queste situazioni l'assenza o la carenza di aiuti significativi, sia parentali sia della rete informale, induce la richiesta di un intervento di sostegno dei servizi ad integrazione delle cure fornite dalla rete primaria.
- b) In particolare il servizio si rivolge a persone in condizione di limitata autonomia per motivi legati all'età, alla malattia, a condizioni sociali difficili, quali:
 - 1. anziani;
 - 2. disabili;
 - 3. famiglie in difficoltà;
 - 4. minori con difficoltà relazionali o in carico a un servizio specialistico territoriale ovvero sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
 - 5. soggetti fragili soli o conviventi con familiari.

Art. 29 – Servizi socio assistenziali

- a) I servizi domiciliari si rivolgono a soggetti non autosufficienti (SADH) e a soggetti fragili (SAD). Nei servizi domiciliari sono compresi i pasti al domicilio.
- b) Tale servizio si colloca nella rete dei servizi diurni e può essere attivato come servizio:
 - 1. stabile ed in grado di soddisfare i bisogni socio - assistenziali del soggetto;
 - 2. integrato con altri servizi;
 - 3. temporaneo in risposta ad un bisogno definito;
 - 4. integrato o complementare ad altri servizi e di supporto alla realizzazione di un progetto di assistenza.
- c) Le persone destinatarie del servizio si caratterizzano per la presenza di problemi di autonomia e capacità organizzativa nella gestione di sé, nello svolgimento delle attività quotidiane e nei rapporti con il mondo esterno. In queste situazioni l'assenza o la carenza di aiuto significativi, sia parentali sia della rete informale, induce la

richiesta di un intervento di sostegno dei servizi ad integrazione delle cure fornite dalla rete primaria.

d) Il servizio si pone le seguenti finalità:

1. garantire il mantenimento nel proprio ambiente di vita della persona in situazioni di fragilità;
2. limitare il ricorso a strutture residenziali;
3. prevenire i fenomeni di emarginazione, di abbandono e di esclusione sociale;
4. sostenere e rinforzare le risorse presenti nel contesto familiare, affinché possano costituire la base per la realizzazione di un sostegno adeguato al soggetto, diventando parte attiva nella realizzazione del progetto di assistenza;
5. sostenere i nuclei familiari con persone anziane e o disabili non autosufficienti;
6. migliorare la qualità della vita dei destinatari e delle loro famiglie;
7. integrare le prestazioni offerte dal servizio con la rete dei servizi socio sanitari.

Art. 30 – Servizio socio educativo (Assistenza Domiciliare Minori)

a) Il servizio si pone in rapporto di alternatività e di complementarietà con gli altri servizi che si occupano del minore, nell'ambito dell'aiuto e del sostegno alla famiglia e persegue le seguenti finalità:

1. sostegno alla famiglia in caso di temporanea difficoltà;
2. mantenimento del minore in famiglia attraverso il rafforzamento delle figure parentali ed il recupero delle risorse della famiglia stessa, attraverso la costruzione di una rete di legami tra nucleo e ambiente, rafforzando le capacità di organizzazione familiare;
3. promozione di un processo reale di cambiamento della famiglia di appartenenza del bambino;
4. promozione della funzione di cura e dello sviluppo della funzione genitoriale ed educativa.

Art. 31 – Limiti per l'erogazione dei servizi domiciliari

a) Nel caso in cui le richieste ammissibili ai servizi domiciliari siano superiori alle disponibilità di erogazione, i Servizi Sociali dei Comuni elaborano una lista di attesa dando priorità alle persone che si trovano nelle seguenti condizioni:

1. persone affette da patologie con elevato carico assistenziale;
2. presenza di prescrizioni da parte dell'Autorità Giudiziaria;
3. persone già seguite in maniera continuativa da servizi specialistici;
4. persone sole disagiate in condizioni di incapacità grave a provvedere al bisogno di assistenza e/o educativo;
5. persone che, pur convivendo con familiari, non possono essere assistite da questi per comprovate difficoltà oggettive;
6. valore ISEE più basso.

Art. 32 – Interventi educativi per minori portatori di handicap in ambito scolastico

a) Destinatari:

- a.1. minori con riconoscimento l. 104/1992;
- a.2. minori con diagnosi funzionale.

b) Le finalità degli interventi educativi, che si differenziano dal sostegno scolastico, attivati da personale non statale in ambito scolastico, compresi l'Asilo Nido e la Scuola dell'Infanzia, sono principalmente quelle di:

1. favorire l'integrazione scolastica e sociale dell'alunno disabile o con gravi difficoltà in genere, comunque certificate da un servizio specialistico;
2. promuovere l'autonomia personale e sociale;
3. sostenere il mantenimento e lo sviluppo delle potenzialità residue (comunicazione, relazione, socializzazione).

c) Nello specifico si possono elencare i seguenti obiettivi:

1. favorire l'integrazione dell'alunno all'interno della classe;
2. favorire e potenziare la socializzazione, la relazione e l'integrazione con i coetanei;
3. promuovere e potenziare in diversi livelli di autonomia personale e sociale;
4. facilitare i rapporti tra l'alunno, i compagni e le diverse figure adulte presenti nella scuola;
5. favorire la partecipazione dell'alunno nelle diverse attività scolastiche facilitando l'espressione dei bisogni e vissuti e valorizzando le risorse e le potenzialità.

- d) I Comuni si rendono inoltre disponibili a valutare la possibilità di concedere del personale, anche di sostegno, alle scuole paritarie presenti sul territorio solo quando le stesse sono state escluse dal contributo regionale per il pagamento degli insegnanti di sostegno (l.r. n. 18/2007).
- e) Il Comune può assegnare personale educativo anche nelle situazioni in cui un alunno disabile non sia in possesso di diagnosi clinico funzionale.
- f) Nei casi di accertamento di “bisogni educativi speciali” (che possono emergere durante il percorso scolastico) si possono prevedere forme di aiuto educativo, anche - ma non solo - in ambito scolastico, mediante operatori qualificati, purché il minore sia in carico ad un servizio specialistico che ha stilato il progetto.
- g) I servizi specialistici consegnano alla famiglia sia la diagnosi clinico – funzionale (in caso di disabilità) sia il progetto individualizzato.
- h) I servizi specialistici ,che individuano il bisogno del minore anche confrontandosi con la famiglia, sono invitati a condividere i contenuti del progetto con i servizi sociali del Comune di residenza prima di redigere la proposta di progetto individualizzato che preveda un intervento dell'ente locale.
- i) Di norma, ferme restando le disponibilità di bilancio e la stesura definitiva del progetto individualizzato, l'intervento educativo comunale deve essere richiesto entro il mese di Giugno e viene realizzato a partire dal successivo mese di Ottobre, fatte salve le situazioni di minori richiedenti residenza in corso d'anno scolastico.
- j) I Servizi Sociali professionali del Comune valutano l'appropriatezza del progetto proposto e decidono se e come procedere alla sua realizzazione e al successivo monitoraggio e verifica.
- k) In via eccezionale e per situazioni urgenti il Comune valuta la possibilità di attivare progetti educativi anche ad anno scolastico iniziato.

TITOLO VI: SERVIZI DIURNI

Art. 33 – Definizione servizi diurni

- a) I servizi diurni sono rivolti a tutta la popolazione e rappresentano interventi di sostegno per le famiglie o per i singoli.
- b) I servizi diurni perseguono i seguenti obiettivi :
 - 1. migliorare e supportare le condizioni di vita all'interno del proprio ambiente sociale;
 - 2. sostenere e supportare le famiglie in particolare quelle con figli minori;
 - 3. sviluppare e compensare, in un'ottica socio – educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità;
 - 4. favorire la crescita e lo sviluppo dei bambini;
 - 5. incentivare momenti di socializzazione ed aggregazione per persone anziane.

Art. 34 – Asilo nido, micro – nido e nido famiglia

- a) I Servizi per la prima infanzia (asilo nido, micronido e nido famiglia) hanno lo scopo di favorire l'armonico sviluppo fisico, psichico e sociale dei bambini.
- b) I servizi per la prima infanzia supportano l'azione della famiglia, soprattutto in presenza di genitori lavoratori ed offrono al bambino la possibilità di realizzare diverse esperienze, di soddisfare la propria curiosità e creatività, di sviluppare le proprie potenzialità in un ambiente stimolante e sereno.
- c) Vengono ammessi ai servizi per la prima infanzia i bambini che hanno compiuto i 3 mesi, nelle strutture cha

accolgono lattanti, oppure che hanno compiuto un anno di età, nelle strutture che non accolgono lattanti, e possono rimanere fino al compimento dei tre anni ovvero fino all'inserimento nella Scuola dell'Infanzia.

- d) Per gli Asili Nido gestiti dai Comuni dell'Ambito distrettuale di Tradate le famiglie devono inoltrare richiesta di inserimento nella struttura entro il 30 aprile di ogni anno, rivolgendosi all'Asilo Nido e/o al Servizio Sociale del Comune gestore del servizio. I Comuni che gestiscono Asili Nido provvederanno poi ad elaborare la graduatoria per gli inserimenti entro il 31 maggio successivo.
- e) Ciascun Comune gestore di Asilo Nido definisce in maniera autonoma le tariffe minime, massime e le agevolazioni per l'utilizzo del proprio nido comune.

Art. 35 – Servizi per minori

- a) Sono servizi che offrono la possibilità di svolgere attività che favoriscano l'educazione, la crescita e la socialità dei bambini e dei ragazzi dai 6 ai 18 anni di età.
- b) I servizi per minori si possono così declinare:
 - 1. Centri Giovanili. Sono rivolti ai bambini e alle bambine dai 6 ai 14 anni, integrano e supportano il ruolo educativo della famiglia. In queste strutture la frequenza è subordinata all'inoltro della domanda da parte della famiglia, all'accettazione dei regolamenti e al pagamento della retta di frequenza. L'accesso ai centri avviene tramite richiesta da parte della famiglia al proprio Comune di residenza, per i servizi gestiti in forma diretta dai Comuni, o direttamente agli Enti gestori per i servizi gestiti da privati,
 - 2. Centri di Aggregazione Giovanile. Sono rivolti a ragazzi e ragazze dai 10 ai 18 anni e , oltre a supportare ed integrare il ruolo educativo della famiglia, agiscono con una metodologia di sviluppo di comunità, favorendo l'assunzione di responsabilità civica da parte dei ragazzi. L'accesso ai Ci.Ag.Gi. è di norma gratuito e spontaneo per i residenti nel Comune in cui è attivo, ma la frequenza deve essere formalizzata dalla richiesta dei genitori.
 - 3. Centri Diurni ad alta valenza educativa. Prevedono la realizzazione di progetti personalizzati e devono rispettare gli standard previsti dall'Ambito distrettuale nel Bando di Accreditamento vigente. L'accesso a questi Centri è subordinata all'elaborazione di un progetto socio – educativo da parte dei servizi sociali del Comune. I Comuni privilegiano l'utilizzo dei Centri diurni accreditati o convenzionati.
 - 4. Spazio Neutro. E' un luogo per l'esercizio del diritto di visita e di relazione dei minori, secondo i principi enunciati dall'art. 9 della Convenzione dei diritti per l'infanzia del 1989. Nel contempo è uno spazio che facilita e sostiene la relazione minori - genitori e offre l'opportunità di verificare i presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali. Il servizio viene attivato solo se richiesto dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 36 – Servizi per persone disabili

- a) I servizi per persone disabili offrono prestazioni a carattere sociale e/o socio – sanitario e le cui tipologie sono di seguito indicate:
 - 1. I Centri Socio Educativi per disabili (CSE) sono strutture polivalenti ad esclusivo carattere sociale, che accolgono persone la cui disabilità non sia ricompresa tra quelle riconducibili al sistema socio sanitario. Le attività possono essere organizzate con differenti moduli specifici per tipologia di intervento socio – educativo/socio – animativo .
 - 2. Le persone disabili con compromissioni nello svolgimento autonomo delle funzioni quotidiane di vita e che necessitano di interventi socio – sanitari possono frequentare i Centri Diurni per Disabili (CDD). Tali centri seguono la crescita evolutiva degli ospiti, nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione e riabilitazione, con l'obiettivo da un lato di sviluppare le capacità presenti e dall'altro di mantenere al massimo i livelli acquisiti.
 - 3. persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomia spendibili per il proprio futuro, possono frequentare servizi di formazione all'autonomia (SFA) o cooperative sociali che agevolino gli inserimenti lavorativi.
- b) L'accesso ai servizi diurni da parte di persone disabili è subordinata all'elaborazione di un progetto socio – educativo da parte dei Servizi Sociali di ciascun Comune del Distretto, in collaborazione con il Servizio Specialistico.

- c) I Comuni privilegiano l'utilizzo dei Servizi convenzionati o dati in concessione dai Comuni o dall'Ufficio di Piano ad Enti del privato sociale.

Art. 37 – Servizi per anziani

- a) I servizi diurni per anziani (CDI) si rivolgono a persone anziane con limitata autonomia fisica o mentale, che nello spazio del centro diurno vengono aiutate a mantenere le proprie capacità.
- b) I CDI offrono agli utenti una serie di interventi prevalentemente di natura socio – assistenziale, assistenza diretta nelle attività quotidiane, animazione, socializzazione ed interventi sanitari complementari.
- c) Il servizio del CDI, di norma, si caratterizza per la sua flessibilità e modularità nella ricettività degli ospiti.

Art. 38 – Centro sociale anziani

- a) I Centri sociali anziani non hanno fini di lucro e sono ispirati a finalità di solidarietà, di utilità e di promozione sociale a favore degli associati.
- b) Di norma sono gestiti da associazioni. Non pongono alcuna discriminazione di appartenenza di carattere religioso, politico, etico e culturale, di razza, di sesso e nazionalità.
- c) I Centri si pongono come finalità il contrasto alla solitudine e all'emarginazione proprie della vecchiaia.
- d) La frequenza dei Centri diurni è libera e subordinata unicamente all'adesione all'associazione anziani del proprio Comune di residenza, ove presente, o comunque nei termini previsti dallo Statuto di ogni Centro. Gli anziani in possesso della tessera dell'associazione ANCeSCAO possono frequentare tutti i Centri anziani aderenti a tale associazione.

TITOLO VII: SERVIZI RESIDENZIALI

Art. 39 – Definizione servizi residenziali

- a) Per servizi residenziali si intendono :
- a.1. tutte le strutture a carattere socio – assistenziale e/o sanitario atte ad accogliere persone non in grado di provvedere adeguatamente a se stessi e/o temporaneamente prive di ambiente familiare idoneo.
- a.2. Il servizio affidi rivolto ai minori residenti nel Comune che necessitino di un intervento temporaneo di accoglienza presso un'altra famiglia e/o persona singola, a supporto di una situazione di disagio familiare.
- b) L'inserimento in servizi residenziali di persone non assistibili nel proprio ambito familiare è volto a fornire una adeguata accoglienza a tali soggetti offrendo loro prestazioni specifiche ed una organizzazione rispondente ai loro bisogni.

Art. 40 – Condizioni per l'ammissione e modalità di accesso

- a) L'accesso ai servizi di cui sopra avviene secondo le modalità indicate nel precedente art. 10 del presente Regolamento, fatta eccezione per l'affido familiare, la cui attivazione avviene su progetto del Servizio Sociale comunale.
- b) L'inserimento nelle strutture residenziali, di cui al punto a.1) del precedente art. 39, viene così regolamentato:
1. *inserimento in strutture residenziali educative per minori*
- 1.a- l'inserimento in struttura residenziale di un minore a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria si realizza seguendo i dettami indicati nel provvedimento stesso e attuati dal Servizio Tutela Minori che ha in carico la situazione. Per quanto riguarda gli oneri della struttura presso la quale viene effettuato l'inserimento, vedasi i termini previsti dal successivo art. 49, lett. B – punto 4;
- 1.b- l'inserimento in struttura residenziale di un minore non sottoposto a provvedimento dell'Autorità Giu-

diziaria si realizza previa definizione di un progetto socio – educativo del Servizio Sociale comunale. Tale progetto deve essere condiviso con la famiglia e, se possibile, con il minore interessato e deve tenere in considerazione le indicazioni dei competenti servizi specialistici. L'esercente responsabilità genitoriale del minore deve formalizzare apposita richiesta scritta al Comune di residenza;

1.c- l'individuazione della struttura residenziale viene effettuata dal Servizio Sociale comunale sulla base dell'indicazione del Servizio Tutela Minori e dei servizi offerti dalla comunità di destinazione compatibilmente con le risorse disponibili;

1.d- per quanto riguarda gli oneri della struttura presso la quale viene effettuato l'inserimento, si rinvia ai termini previsti dal successivo art. 49, lett. B punto 4;

1.e- qualora si presentasse la situazione di un minore già inserito in struttura per la quale la famiglia richiedesse una compartecipazione economica, il Servizio Sociale del Comune di residenza dello stesso minore, prima dell'intervento economico, valuterà la possibilità di ricollocare l'utente presso altra struttura in funzione della idoneità e sostenibilità dell'inserimento stesso e procederà, se del caso, alla determinazione della quota a carico dell'utenza, conformemente a quanto individuato dalle specifiche disposizioni del presente Regolamento;

2. inserimento in strutture residenziali per disabili

2.a- l'inserimento in struttura residenziale di una persona disabile si realizza a seguito di un progetto che il Servizio Sociale comunale ha elaborato e condiviso con l'interessata e/o il suo rappresentante legale, avvalendosi della valutazione di competenti servizi specialistici. In questi casi la persona con disabilità o chi ne ha la rappresentanza legale deve formalizzare apposita richiesta scritta al Comune di competenza;

2.b- l'individuazione della struttura residenziale viene effettuata dal servizio specialistico, sentita la persona interessata ovvero il suo rappresentante legale e in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune di residenza. La retta relativa alla quota sociale è sostenuta dal Comune di residenza salvo l'eventuale compartecipazione dell'utenza, come individuata dal presente Regolamento al successivo art. 49, lett. B – punto 7;

2.c- Qualora si presentasse la situazione di una persona disabile già inserita in struttura, per la quale la famiglia richiedesse una compartecipazione economica, il Servizio Sociale del Comune di residenza valuterà, prima dell'intervento economico, la possibilità di ricollocare la persona interessata presso altra struttura in funzione della idoneità e sostenibilità dell'inserimento stesso e procederà, se del caso, alla determinazione della relativa compartecipazione;

3. inserimento in strutture residenziali per anziani

3.a- l'inserimento in struttura residenziale di un anziano con disabilità grave o non autosufficiente si realizza a seguito di un progetto che il Servizio Sociale comunale ha elaborato e condiviso sin da subito con l'interessato e/o il suo nucleo familiare, avvalendosi, qualora necessario, della valutazione dei competenti servizi specialistici;

3.b- l'individuazione della struttura residenziale viene effettuata dal Servizio Sociale del Comune di residenza della persona, preferibilmente tra le strutture accreditate dalla Regione Lombardia;

3.c- la retta relativa alla quota sociale è garantita dal Comune di residenza nei termini di cui al successivo art. 49, lett. B – punto 8;

3.d- qualora si presentasse la situazione di una persona anziana già in struttura, per la quale la famiglia richiedesse una compartecipazione economica, il Servizio Sociale del Comune di residenza della persona valuterà, prima dell'intervento economico, la possibilità di ricollocare la persona stessa presso altra struttura in funzione dell'idoneità e sostenibilità dell'inserimento stesso, e procederà, se del caso, alla determinazione della relativa compartecipazione.

Art. 41 – Tipologie servizi residenziali

a) La tipologia di strutture residenziali per minori è da ricondursi alla Comunità Alloggio, alle Case – Famiglia e alle altre strutture comunitarie per minori.

b) La tipologia di strutture residenziali per disabili è da ricondursi alle Residenze Sanitarie Assistenziali per persone con Disabilità (RSD), alle Comunità alloggio Socio – Sanitarie per persone con disabilità (CSS) e alle Comunità Terapeutiche per Minori.

c) La tipologia di strutture residenziali per anziani è da ricondursi alle Residenze Sanitarie Anziani (RSA) e agli Alloggi Protetti.

TITOLO VIII: INTERVENTI DI EMERGENZA

Art. 42 – Definizione interventi di emergenza

- a) Gli interventi di emergenza vengono attivati quando vi è l'urgenza di far fronte a gravi situazioni contingenti di carattere sociale ed in particolare nel momento in cui il soggetto si trova in una condizione riconducibile allo "stato di abbandono".
- b) Giusto quanto disposto dall'art. 591 c.p. per "stato di abbandono" si deve intendere una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, di provvedere a se stessa.
- c) Tali interventi perseguono i seguenti obiettivi:
 - 1. tutela immediata ed urgente, con eventuale servizio di accoglienza;
 - 2. interventi conseguenti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
 - 3. attività tese a contrastare emergenze sociali.

Art. 43 – Condizioni per l'erogazione dell'intervento

- a) Gli interventi di emergenza si differenziano operativamente a seconda se rivolti a minori o a persone adulte:
 - 1. nel caso di minori il Servizio Sociale interviene, anche in collaborazione con il servizio specialistico territoriale, secondo quanto disposto dalla competente Autorità Giudiziaria, ovvero dal Sindaco, ai sensi dell'art. 403 c.c., garantendo interventi di tutela immediata del minore e successivamente elaborando un progetto di intervento socio – educativo;
 - 2. nel caso di persone adulte non in grado di gestirsi autonomamente il Servizio Sociale comunale interviene con l'erogazione di servizi ritenuti idonei per affrontare la situazione e stabilire una condizione di equilibrio sociale.
- b) Gli interventi di emergenza sono predisposti ed attuati direttamente dal Servizio Sociale del Comune di residenza ovvero nel quale la persona si trova anche occasionalmente, senza che vi sia la presenza di una sua specifica richiesta.
- c) Gli oneri sottesi all'erogazione degli interventi di emergenza sono valutati in seguito, ai fini della corretta iscrizione ed imputazione, dal soggetto erogatore.
- d) Superata l'emergenza, si procederà come previsto negli articoli precedenti all'elaborazione di un adeguato progetto sociale.

TITOLO IX: TITOLI SOCIALI

Art. 44 – I titoli sociali

- a) I titoli sociali sono strumenti che si fondano su principi e orientamenti di welfare che pongono al centro della propria azione la persona ed i suoi diritti di cittadinanza. I titoli sociali integrano l'offerta di interventi e servizi erogati dai Comuni e dall'Ambito distrettuale di Tradate.
- b) I titoli sociali si suddividono in buoni sociali e voucher.
- c) La fruizione del voucher è alternativa e non cumulabile al buono sociale per lo stesso intervento.
- d) Il titolare del buono sociale può optare, previa formulazione del progetto personalizzato, per l'assegnazione del voucher per l'acquisizione di prestazioni presso un ente accreditato. In tal caso l'erogazione dei buoni viene sospesa.
- e) I titoli sociali sono finanziati con il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, con il Fondo per la Non Auto-

sufficienza, con risorse proprie dei Comuni appartenenti all'Ambito distrettuale e con ogni altra risorsa a ciò destinata dall'apposita normativa.

Art. 45 – I buoni sociali

- a) I buoni sociali sono titoli erogati per sostenere l'impegno diretto dei familiari o appartenenti alle reti di solidarietà nell'accudire in maniera continuativa un proprio congiunto in condizioni di fragilità.
- b) I buoni vengono erogati per garantire il mantenimento al domicilio della persona fragile.
- c) I buoni sociali possono essere erogati alle persone che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - 1. adulti con almeno il 100% di invalidità o affetti da grave patologie, purché abbiano già presentato domanda di riconoscimento dell'invalidità civile;
 - 2. minori disabili;
 - 3. minori in condizioni di fragilità o disagio, così definiti dai Servizi Sociali comunali;
 - 4. malati psichici con riconoscimento di invalidità civile e comunque seguiti da servizi specialistici;
 - 5. anziani con più di 65 anni di età ed almeno il 100% di invalidità civile.
- d) L'Assemblea dei Sindaci può decidere di ampliare, anche temporaneamente ed occasionalmente, le categorie dei cittadini a cui erogare i buoni sociali.
- e) L'erogazione dei buoni sociali viene predisposta dal Servizio Sociale dei Comuni di residenza, sulla base dei criteri e delle indicazioni fornite dall'Assemblea dei Sindaci, che potrà procedere a periodici aggiornamenti.
- f) I buoni sociali vengono erogati sia tramite bandi, sia tramite l'accoglimento delle domande con la modalità a sportello.
- g) L'entità dei buoni viene decisa dall'Assemblea dei Sindaci e la durata dell'erogazione è subordinata a quanto previsto nel progetto di Servizio Sociale.
- h) Possono beneficiare del buono sociale le persone residenti in uno degli otto Comuni dell'Ambito distrettuale di Tradate, con criteri definiti di volta in volta dalla normativa specifica e dalle decisioni dell'Assemblea dei Sindaci.
- i) I buoni sociali possono essere usufruiti per i seguenti servizi:
 - 1. *buoni sociali per persone con assistente familiare/care giver al domicilio.* Tale intervento è destinato a valorizzare la cura dell'anziano a domicilio da parte di assistenti familiari/care giver e limitare o ritardare la necessità di ricovero in struttura residenziale. Si vuole così fornire un aiuto concreto alle famiglie nell'assistenza al proprio congiunto.
 - 2. *buoni sociali per posti di sollievo.* Il buono sociale per posti di sollievo è previsto per far fronte a situazioni di emergenza, che richiedono un intervento di sostituzione nella cura (es. ricovero ospedaliero o malattia per prestatore di assistenza) e/o per ridurre i rischi da stress nel familiare di riferimento. E' previsto il ricovero di sollievo anche nel caso di temporaneo inserimento in una RSA, motivato dalla necessità di valutare l'evoluzione delle condizioni dell'anziano, in funzione della permanenza o del rientro al domicilio.
 - 3. *buoni sociali per il trasporto distrettuale.* Per trasporto distrettuale si intende il servizio di trasporto non continuativo a favore di persone in condizione di non autosufficienza presso Centri sanitari o riabilitativi.

Art. 46 – I voucher

- a) *Definizione.* I voucher sono strumenti validi per l'acquisto di servizi e prestazioni sociali, tesi a garantire la libera scelta degli erogatori da parte degli enti interessati.
- b) *Destinatari.* I voucher possono essere erogati alle persone che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - 1. adulti disabili;

2. minori disabili in possesso di certificazione rilasciata dalla competente commissione sanitaria;
 3. minori in condizioni di fragilità definita su indicazione di équipe specialistiche e fino a 21 annise con prosieguo amministrativo;
 4. anziani con più di 65 anni in possesso di invalidità civile pari al 100% oppure con indennità di accompagnamento;
 5. adulti con necessità di prestazioni sociali domiciliari richieste dall'Azienda Ospedaliera o dal MMG medico di medicina generale;
 6. famiglie in condizioni di fragilità attestate dal Servizio Sociale professionale.
- c) *Erogazione.* L'erogazione dei voucher viene predisposta dal Servizio Sociale dei Comuni di residenza sulla base dei criteri e delle indicazioni fornite dall'Assemblea dei Sindaci ed è subordinata all'elaborazione di un progetto sociale che deve essere accettato dai destinatari dell'intervento.
- d) *Tipologie di prestazioni finanziate dal voucher.* Le prestazioni che possono essere acquistate tramite voucher sono le seguenti:
1. prestazioni di assistenza educativa domiciliare, territoriale e in ambito scolastico;
 2. prestazioni di sostegno educativo erogate all'interno di Centro diurni ad alta valenza sociale ed educativa;
 3. prestazioni assistenziali domiciliari erogate da ausiliari socio – assistenziali od operatori socio – assistenziali qualificati.
- e) *Modifiche destinatari e tipologie.* L'Assemblea dei Sindaci può decidere di modificare, anche temporaneamente ed occasionalmente, le categorie dei cittadini e la tipologia di servizi da acquistare tramite voucher.
- f) *Valore dei voucher.* Il valore dei voucher e gli importi a carico del beneficiario sono stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci, che potrà procedere a periodici aggiornamenti. L'Amministrazione Comunale di residenza può autorizzare il servizio a titolo gratuito alle persone sottoposte ad un decreto dell'Autorità Giudiziaria.
- g) *Gestione Albo soggetti accreditati.* L'Ufficio di Piano gestisce ed aggiorna l'Albo dei soggetti accreditati, che sono autorizzati ad accogliere voucher erogati dall'Ambito distrettuale di Tradate.
- h) *Condizioni per l'ammissione all'assegnazione dei voucher.* Per poter richiedere il voucher, i cittadini di alla precedente lett. b), dovranno presentare domanda al Comune di residenza su apposito modulo e rispettare le seguenti condizioni:
1. accettare di sottoscrivere con il Servizio Sociale del Comune di residenza un progetto individualizzato di accompagnamento e di assistenza;
 2. non essere fruitore di servizi, prestazioni, contributi economici o altri benefici finalizzati alla copertura del medesimo bisogno. Il voucher potrà comunque integrare gli interventi già in atto precedentemente, qualora questi risultassero insufficienti a soddisfare il bisogno nella misura prevista dal progetto individualizzato di intervento.
- i) *Modalità di accesso.* Il Servizio Sociale del Comune di residenza, accolta la domanda e verificata la sua completezza, provvederà a:
1. accertare il bisogno e la condizione di fragilità a mezzo di specifiche indagini della situazione sociale ed economica, tenendo conto anche di benefici assistenziali di cui il richiedente è titolare;
 2. individuare il progetto di intervento personalizzato e conseguente definizione delle opzioni operative;
 3. stipulare il progetto individuale con il richiedente, che sarà poi successivamente firmato dal tecnico referente dell'agenzia accreditata al quale il cittadino intende rivolgersi. Tale progetto definisce gli impegni assunti da ciascuno per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto personalizzato, le regole cui il cittadino dovrà attenersi nell'uso del voucher, nonché gli obblighi del Comune nei suoi confronti, le finalità e le modalità di erogazione sia quantitativa sia qualitativa delle prestazioni.
- j) *Modalità di assegnazione del voucher.* Il cittadino beneficiario eserciterà la scelta dell'agenzia cui intende rivolgersi, sottoscrivendo una apposita dichiarazione e riceverà un ammontare da utilizzare per le finalità pattuite.
- k) *Durata dell'assegnazione del voucher.* Il voucher ha di norma la durata prevista dal progetto. La decadenza dal diritto avviene con la perdita di uno dei requisiti previsti nella precedente lett. h), oppure in caso di ricovero in strutture residenziali del soggetto avente diritto, per periodi superiori ai 30 giorni. L'ufficio competente adotterà ogni misura atta a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi indebitamente,

salvo che l'eventuale inottemperanza agli obblighi sia dovuta a circostanze relative a motivi indipendenti dalla volontà dell'utente.

- l) *Compartecipazione alla spesa.* Sull'importo dei voucher sono previste quote di compartecipazione a carico dell'utenza, nei termini indicati nei successivi artt. 48, 49 e 50. Il Servizio Sociale, una volta accertata la percentuale di partecipazione da parte dell'utente, farà sottoscrivere allo stesso un impegno a corrispondere la quota dovuta, che, qualora individuata, sarà fatturata dall'ente accreditato direttamente al beneficiario del voucher.
- m) *Deroga alla scelta del fornitore.* Nei casi in cui la particolare specificità ed urgenza del progetto individuale formulato dal Servizio Sociale a favore del soggetto interessato non rendesse possibile il ricorso alla libera scelta e pertanto la tipologia della prestazione debba e possa essere fornita da uno solo tra gli enti accreditati, il voucher sarà finalizzato all'acquisto della prestazione dall'unico fornitore avente le caratteristiche richieste.
- n) *Revoca della scelta.*
1. l'utente che abbia operato una scelta per l'impiego dei voucher, finalizzato all'acquisto delle prestazioni dovute, è tenuto a rispettare il rapporto con l'agenzia individuata per un periodo non inferiore a tre mesi. La volontà di modifica della scelta operata dovrà essere espressa con almeno un mese di anticipo sulla data di cessazione del rapporto;
 2. la richiesta di modifica della scelta deve essere trasmessa per iscritto all'agenzia fornitrice e al Comune nei termini sopra indicati. Eventuali interruzioni difformi dai tempi di cui al precedente punto 1, potranno essere accolte solo se motivate da gravi inadempienza da parte dell'agenzia fornitrice tali da pregiudicare l'efficacia del progetto o da non corrispondere agli impegni reciprocamente assunti. In questo caso la revoca della scelta potrà essere comunicata anche con decorrenza immediata;
 3. la richiesta di modifica della scelta del fornitore, qualora non ricorressero motivi validi ed accertati, non potrà essere accolta per più di una volta nell'arco dell'anno.
- o) *Incompatibilità.* La fruizione del voucher è alternativa e non cumulabile al buono sociale per lo stesso intervento. Il titolare del buono sociale può optare, previa riformulazione del progetto personalizzato, per l'assegnazione del voucher per l'acquisizione di prestazioni presso un ente accreditato. In tal caso l'erogazione del buono viene sospesa;
- p) *Voucher a carico degli utenti.* Le persone di cui alla lett. b) del presente articolo, con un ISEE superiore al massimo indicato nelle specifiche tabelle per i singoli servizi di cui all'art. 50 del presente Regolamento, possono beneficiare dei servizi erogati tramite voucher sostenendo l'intero costo del servizio;
- q) *Schede identificative dei voucher.* Le schede identificative dei voucher, per ognuno dei servizi accreditati, sono riportate nel vigente Bando per l'accreditamento di enti abilitati a erogare servizi nell'Ambito distrettuale di Tradate. Tali schede dovranno riportare i seguenti elementi:
1. caratteristiche del servizio;
 2. tipologia delle prestazioni;
 3. qualifica degli operatori;
 4. valore massimo del voucher.

TITOLO X: AGEVOLAZIONI SUL COSTO DEI SERVIZI

Art. 47 - Accesso alle agevolazioni sul costo dei servizi.

- a) Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e s.m.i., oltre alle disposizioni previste dal presente regolamento.
- b) Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso

alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

- c) Per accedere alle agevolazioni sui costi dei servizi qui disciplinati, è necessario che la persona richiedente ovvero il proprio rappresentante legale, presenti apposita istanza al Servizio sociale del Comune di residenza. L'utilizzo dei servizi è subordinato a quanto previsto dal precedente art. 14.
- d) All'utenza che già usufruisce autonomamente di servizi scelti liberamente e privatamente, senza alcuna autorizzazione da parte del Servizio Sociale del comune di residenza, non potrà essere riconosciuta alcuna agevolazione retroattiva.
- e) All'istanza di cui al precedente comma c) deve essere allegata la Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata ai fini ISEE, così come oltre individuata in relazione ai singoli servizi. La mancata presentazione di tale documento comporterà il pagamento totale della retta/quota prevista per il servizio richiesto.
- f) L'attestazione ISEE ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo, ai sensi dell'art. 10 del DPCM n. 159 del 5/12/2013. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, salvo diversa determinazione di ciascun Comune del distretto per specifici servizi, quali i servizi educativi e scolastici, le cui attestazioni mantengono la loro efficacia sino al termine dell'anno scolastico. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.
- g) Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.
- h) Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.
- i) A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
- j) Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU).
- k) Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, come autocertificate dal beneficiario, e comunque sino al 15 gennaio dell'anno successivo.
- l) A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.
- m) In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di mino-

renni), il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune

1. a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
2. a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
3. ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

- n) Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 45 giorni dalla istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Art. 48 - Individuazione dei servizi

- a) I Servizi e le prestazioni per i quali sono previste delle agevolazioni al costo sono suddivisi in:
- Servizi erogati dai Comuni
 - Servizi acquistabili da enti privati presenti sul territorio.
- b) I servizi erogati dai Comuni del distretto di Tradate, in forma diretta o in appalto, sono i seguenti:
1. asilo nido
 2. servizio domiciliare per non autosufficienti e adulti fragili
 3. servizio consegna pasti al domicilio
 4. centri giovanili e centri ricreativi diurni
 5. centri di aggregazione giovanile
 6. interventi educativi personalizzati (ADM, ADH)
 7. Spazio Neutro
 8. Affidamento familiare
- c) Per questi servizi, esclusi gli Asili Nido, i Comuni del Distretto di Tradate definiscono anche in maniera omogenea il costo dei servizi.
- d) I principali servizi acquistati da enti privati e per i quali sono previste delle agevolazioni sul costo del servizio sono i seguenti:
1. asili nido, micro nidi, nidi famiglia
 2. servizi diurni per bambini e ragazzi (centri giovanili e centri ricreativi diurni)
 3. centri di aggregazione giovanili
 4. centri diurni ad alta valenza educativa
 5. comunità educative per minori
 6. servizi per la semi-autonomia
 7. servizi diurni per persone disabili (centri diurni disabili - centri socio educativi - moduli di formazione all'autonomia)
 8. servizi diurni per anziani disabili (centri diurni integrati)
 9. servizi residenziali per disabili
 10. comunità terapeutiche per minori
 11. residenze sanitarie assistenziali
 12. appartamenti per residenzialità leggera
- e) Per questi servizi i Comuni del distretto di Tradate definiscono in maniera omogenea la percentuale di agevolazione da applicare sul costo dei servizi definiti da soggetti privati.
- f) Le tariffe vengono stabilite dall'Assemblea dei Sindaci e il loro adeguamento dovrà essere approvato da ogni singolo Comune su proposta dell'Assemblea dei Sindaci stessa.

Art. 49 - Definizione delle agevolazioni al costo dei servizi

A) SERVIZI GESTITI DIRETTAMENTE DAI COMUNI

1 - Asilo Nido

1.a- Il nucleo familiare di riferimento per le agevolazioni inerenti l'asilo nido è quello previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013 ovvero quello previsto dall'art. 7 del citato decreto 159/2013 in caso di genitori non coniugati e non conviventi.

1.b- Per potere beneficiare delle agevolazioni, l'interessato deve presentare a settembre di ogni anno dichiarazione ISEE; la retta che verrà calcolata ha validità fino alla fine dell'anno educativo in corso; in caso di richiesta presentata con ISEE rilasciato dopo il 15 gennaio la retta definita ha validità fino al giugno /luglio dell'anno successivo senza necessità di nuovo ISEE.

1.c- Ciascun Comune del Distretto può disciplinare la retta minima e massima da applicare in modo autonomo.

2 - Servizio domiciliare per utenti non autosufficienti e soggetti fragili

2.a- Utenti

I richiedenti il servizio devono presentare l'ISEE secondo quanto indicato all'art. 6 del DPCM n. 159 del 05/12/2013, fatta salva l'opzione di presentare l'I.S.E.E. ordinario.

2.b- Costo del servizio

Tariffa oraria/a prestazione per intervento ASA od OSS, come indicata nella tabella allegata.

2.c- Agevolazione

Gli utenti comparteciperanno al costo del servizio secondo le tabelle 1 e 2 all'art. 50 del presente Regolamento, versando direttamente all'ente gestore la propria quota.

3 - Servizio consegna pasti a domicilio

3.a- Destinatari del servizio

- Persone non autosufficienti
- Soggetti fragili

3.b- Costo del servizio

Gli utenti comparteciperanno al costo del servizio secondo la tabella 3 all'art. 50 del presente Regolamento. Ciascun comune del distretto ha la facoltà di erogare gratuitamente il servizio in caso di situazioni di estremo disagio a fronte di un progetto sociale di sostegno.

4 - Centri giovanili e centri diurni(per bambini /e dai 6 ai 14 anni)

4.a- Nucleo familiare

Il nucleo familiare di riferimento per le agevolazioni inerenti la frequenza dei centri giovanili dei centri diurni è quello previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013 ovvero quello previsto dall'art. 7 del citato decreto 159/2013 in caso di genitori non coniugati e non conviventi.

4.b- Costo del servizio

Il costo del servizio e la compartecipazione del beneficiario vengono definiti da ciascuna Amministrazione Comunale in base a propri criteri .

5 - Centri di aggregazione giovanile - per ragazzi/e dagli 11 anni in poi

La partecipazione è gratuita, ma viene chiesto alle famiglie di sostenere i costi assicurativi e quelli derivanti da particolari attività (es. piscina, tornei, corsi)

6 - Interventi educativi e socio assistenziali personalizzati

6.a- Destinatari del servizio

Il nucleo familiare di riferimento per le agevolazioni inerenti gli interventi educativi e socio assistenziali personalizzati è quello previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013 ovvero quello previsto dall'art. 7 del citato decreto 159/2013 in caso di genitori non coniugati e non conviventi

6.b- Costo del servizio

La tariffa oraria massima per intervento educativo è stabilita in € 24,00 più iva. Il servizio dovrà corrispondere alle caratteristiche indicate nella scheda identificativa del voucher di cui al vigente Bando di Accreditamento Distrettuale dei soggetti erogatori di voucher. La tariffa oraria per intervento socio-assistenziale è indicata nella tabella allegata.

6.c- Agevolazioni

Le famiglie comparteciperanno al costo del servizio secondo la tabella 2 all'art. 50, del presente Regolamento per interventi educativi personalizzati, versando direttamente all'ente gestore la propria quota.

Gli interventi educativi realizzati all'interno dell'Asilo Nido, della Scuola dell'Infanzia e delle scuole dell'obbligo scolastico (scuole primarie, secondarie di primo grado ed il biennio delle secondarie di secondo grado) sono erogati gratuitamente per i bambini in possesso di diagnosi funzionale. Nel caso in cui il servizio sia utilizzato da minori sottoposti ad un decreto dell'Autorità Giudiziaria il Servizio Sociale del Comune di residenza può prevedere l'erogazione del servizio a titolo gratuito.

7 - Spazio Neutro

7.a- Destinatari del servizio

Il nucleo familiare di riferimento per le agevolazioni inerenti lo spazio neutro è quello previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013 ovvero quello previsto dall'art. 7 del citato decreto 159/2013 in caso di genitori non coniugati e non conviventi.

7.b- Costo del servizio

Gli incontri protetti, per un massimo di cinque, saranno gratuiti durante la prima fase di osservazione a valutazione. Per gli incontri che si svolgeranno durante la seconda fase la tariffa è quella prevista nella tabella allegata per ogni incontro.

7.c- Agevolazioni

I genitori parteciperanno al costo del servizio o di affido ed il nucleo familiare di riferimento per la determinazione dell'I.S.E.E. è quello di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013 ovvero di cui all'art. 7 del DPCM n. 159 del 3/12/2013 nel caso di genitori non coniugati e non conviventi.

L'agevolazione al costo del servizio verrà calcolata secondo la tabella n. 5 all'art. 50 del presente Regolamento, versando direttamente all'ente gestore la propria quota. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di erogare gratuitamente il servizio a fronte di progetto di sostegno.

8 – Affido Familiare

8.a – Destinatari del servizio

Il Comune, sussistendo le condizioni di cui all'art. 40 del presente regolamento, riconosce alla famiglia affidataria un contributo economico mensile forfettario in caso di:

1. affidamento consensuale e giudiziale a parenti;
2. affidamento consensuale e giudiziale etero familiare, con importo differenziato in caso di affidamento a tempo pieno e a tempo parziale;
3. affidamento familiare giudiziale etero familiare per casi di minori stranieri non accompagnati.

8.b – Contributo per l'affido

Per le famiglie affidatarie è prevista l'erogazione di un contributo economico mensile così differenziato, salvo diversa contribuzione migliorativa da parte del singolo Comune, dovuta a particolari esigenze del minore:

1. pari ad € 250,00 per affidamento consensuale e giudiziale a parenti entro il quarto grado;
2. pari ad € 350,00 per affidamento consensuale e giudiziale etero familiare per affidamento a tempo pieno, fino ad € 200,00 per affidamento leggero.

In caso di affidamento familiare consensuale a parenti entro il quarto grado il contributo verrà erogato solo a fronte di specifico progetto del Servizio Sociale.

8.c – Agevolazioni

Il contributo riconosce il diritto del minore ad una famiglia e pertanto non è legato alla valutazione della situazione economica della famiglia affidataria.

I genitori del/dei minore/minori in affido parteciperanno al costo derivante dalla erogazione del contributo di affido ed il nucleo familiare di riferimento per la determinazione dell'I.S.E.E. è quello di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013 ovvero di cui all'art. 7 del DPCM n. 159 del 3/12/2013 nel caso di genitori non coniugati e non conviventi. L'agevolazione al costo del servizio verrà calcolata secondo la tabella n. 13 all'art. 50 del presente Regolamento. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di erogare gratuitamente il servizio.

B) SERVIZI ACQUISTATI DA SOGGETTI PRIVATI

1 - Servizi diurni per bambini/e e ragazzi/e (centri giovanili – centri diurni)

1.a- Nucleo familiare

I richiedenti il servizio devono presentare l'ISEE calcolato, per quanto attiene il nucleo familiare di riferimento, sulla base dell'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013 ovvero sulla base di quanto indicato all'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013 nel caso di genitori non coniugati e non conviventi.

1.b- Costo del servizio

Considerata l'articolazione dell'offerta, si rinvia la definizione del costo del servizio alla programmazione delle politiche giovanili attuata da ogni Amministrazione Comunale a sostegno del servizio.

1.c- Agevolazione

Le famiglie possono presentare domanda di agevolazione al costo del servizio. Ciascun comune del distretto si riserva di accogliere la richiesta, previa valutazione di un progetto di aiuto al minore, secondo le seguenti priorità:

- Presenza di un decreto dell'Autorità Giudiziaria
- Presenza di una valutazione di équipe specialistica
- Condizioni di fragilità del nucleo

Le famiglie comparteciperanno al costo del servizio secondo la tabella 6 all'art. 50 del presente Regolamento. L'Amministrazione Comunale può prevedere anche l'erogazione del servizio a titolo gratuito. Il servizio privato fatturerà al comune unicamente la quota relativa all'agevolazione di cui ha diritto la famiglia, mentre la restante parte della retta verrà fatturata direttamente alla famiglia che utilizza il servizio.

2 - Centri di aggregazione giovanili

La partecipazione è gratuita, viene chiesto alle famiglie di sostenere i costi assicurativi e quelli derivanti da particolari attività (es. piscina, tornei, corsi....)

3 - Centri diurni ad alta valenza educativa

3.a- Utenti

I genitori dei minori per i quali è richiesta l'attivazione del servizio devono presentare l'ISEE calcolato, per quanto attiene il nucleo familiare di riferimento, sulla base dell'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013 ovvero sulla base di quanto indicato all'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013 nel caso di genitori non coniugati e non conviventi

3.b- Costo

Il valore massimo del voucher è stabilito nella tabella allegata.

3.c- Agevolazioni

Le famiglie comparteciperanno al costo del servizio secondo la tabella n. 7 all'art. 50 del presente Regolamento, versando direttamente all'ente gestore la propria quota.

4 - Comunità per minori

4.a- Nucleo familiare

Il presente paragrafo disciplina la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali o semiresidenziali in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o Pubblica competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione. Infatti, con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio. L'art. 147 del Codice Civile stabilisce: "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli." Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art. 261 del Codice Civile: "Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi." Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il comma 4 dell'art. 155 c.c., introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.

Sia nei casi di inserimento in struttura protetta disposto con decreto dell'autorità giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura protetta, il Comune assume l'onere dell'integrazione prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori, la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell'ISEE. In tale situazione, il nucleo familiare di riferimento non comprende il/i minore/I inseriti in contesto comunitario, a norma dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013.

4.b- Costo del servizio

Il costo del servizio è definito dall'ente gestore.

4.c- Agevolazione

Le famiglie comparteciperanno al costo del servizio secondo la tabella n. 8 all'art. 50 del presente Regolamento. Nel caso in cui il servizio sia utilizzato da minori sottoposti ad un decreto dell'Autorità Giudiziaria il servizio sociale del Comune di residenza può autorizzare il servizio a titolo gratuito.

5 - Servizi diurni per persone disabili

(centro socio educativo – centro diurno disabili – moduli di formazione all'autonomia)

5.a- Persone in condizione di disabilità media, grave e di nonautosufficienza (all. 3 DPCM n. 159 del 05/12/2013)

I richiedenti il servizio presentano l'ISEE calcolato sulla base di quanto indicato all'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, fatta salva l'opzione di presentare l'I.S.E.E. ordinario, nel caso di persone disabili maggiorenni, e nel caso di persone minorenni sulla base dell'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013 ovvero sulla base di quanto indicato all'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013 nel caso di genitori non coniugati e non conviventi.

5.b- Costo del servizio

Il costo del servizio, comprensivo di pasto e trasporto, è definito dall'ente gestore.

Nel caso in cui il trasporto non sia erogato dall'ente gestore, il Comune potrà, su richiesta della famiglia, erogare un contributo forfettario a rimborso delle spese, ovvero potrà organizzare direttamente il servizio.

Non è daritenersi inclusa la partecipazione ad attività extra per le quali il gestore chiede un pagamento ulteriore rispetto alla retta di frequenza e che saranno pertanto a carico della famiglia.

5.c- Agevolazioni

I richiedenti comparteciperanno al costo del servizio secondo la tabella n. 9 all'art. 50 del presente Regolamento, versando direttamente all'ente gestore la propria quota.

6 - Servizi diurni per anziani disabili

(centri diurni integrati)

6.a- Persone con disabilità media, grave e non autosufficienti di cui all'Allegato 3 del DPCM n. 159 del 5/12/2013.

I richiedenti il servizio dovranno presentare al comune di residenza idonea documentazione attestante lo stato di invalidità e l'ISEE calcolato sulla base di quanto indicato all'art. 6 del DPCM 3/12/2013 (prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria), fatta salva la possibilità di presentare l'I.S.E.E. ordinario.

6.b- Costo del servizio

Il costo del servizio è definito dall'ente gestore e comprende la mensa ed il trasporto. Non è da ritenersi inclusa l'erogazione di prestazioni extra per le quali il gestore chiede un pagamento ulteriore rispetto alla retta di frequenza che rimane pertanto a carico dell'utente.

6.c- Agevolazioni

Gli utenti comparteciperanno al costo del servizio secondo la tab. n. 10 all'art. 50 del presente Regolamento. Il servizio privato fatturerà al comune unicamente la quota relativa all'agevolazione di cui ha diritto la persona, mentre la restante parte della retta verrà fatturata direttamente alla famiglia che utilizza il servizio.

7 - Servizi residenziali per disabili e anziani non autosufficienti

(comunità alloggio handicap - residenze sanitarie per disabili - comunità socio sanitaria - alloggi protetti - residenze socio assistenziali))

Per le persone che fruiscono di servizi residenziali è necessaria la predisposizione del progetto individuale ex art. 14 della legge 328/2000.

a) Il Progetto Individuale a favore di persone disabili rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi - a livello assistenziale, riabilitativo, scolastico e lavorativo - deve garantire alle persone con disabilità per il raggiungimento del loro progetto di vita, compresa la possibilità di accedere ad un progetto di vita indipendente, al di fuori dalla famiglia, in età adulta. Per la predisposizione del progetto individuale dei vari interventi di integrazione/inclusione, il Servizio Sociale comunale, in sintonia e collaborazione con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale, e tenendo conto della volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, considera ed analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona con disabilità e, nello specifico:

- la situazione sanitaria personale;
- la situazione economico/culturale/sociale/lavorativa della persona con disabilità in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale;
- la situazione relazionale/affettiva/familiare;
- la disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali;
- gli interessi ed aspirazioni personali;
- i servizi territoriali già utilizzati;
- i servizi territoriali cui poter accedere nell'immediato futuro.

b) Il Progetto individuale a favore di persone anziani non autosufficienti rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi - a livello assistenziale, riabilitativo - deve garantire alle persone anziane non autosufficienti il mantenimento al proprio domicilio, considerando l'inserimento residenziale come la risposta in caso di assoluta impossibilità a permanere nel proprio contesto e quindi esaurito il percorso sopra indicato.

Per la predisposizione del progetto individuale il Servizio Sociale comunale, tenendo conto della volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, considera ed analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona anziana non autosufficiente e, nello specifico:

- la situazione sanitaria personale;
- la situazione economico/culturale/sociale della persona in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale;
- la situazione relazionale/affettiva/familiare;
- la disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali;
- gli interessi ed aspirazioni personali;
- i servizi territoriali già utilizzati;
- i servizi territoriali cui poter accedere nell'immediato futuro.

c) Possono beneficiare del contributo per l'integrazione della Quota sociale della retta di ricovero i soggetti residenti e regolarmente iscritti all'anagrafe dei comuni del distretto, con ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale alla soglia d'importo definito periodicamente dall'Assemblea.

d) Per integrazione della quota sociale della retta di ricovero dei soggetti in struttura protetta residenziale si intende l'intervento di natura economica che il Comune di residenza effettua nel caso in cui la situazione economica dei richiedenti non consenta la copertura integrale della Quota Sociale.

e) Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e

dalla normativa in materia, l'integrazione della Quota Sociale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che:

- hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art.6, comma 4 della L. 328/2000;
- non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.

- f) Ai fini della integrazione della quota sociale, si assume quale limite massimo della integrazione comunale il valore medio della quota sociale delle analoghe strutture del territorio di riferimento, come determinato periodicamente con atto dell'Assemblea dei Sindaci.
- g) La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata sulla base della differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dal cittadino/utente, sulla base del valore I.S.E.E., determinato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e degli ulteriori criteri di cui al presente regolamento.
- h) In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta. In presenza di beni immobili, non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.
- i) Per poter beneficiare dell'integrazione della Quota Sociale, le persone interessate o chi ne cura gli interessi devono presentare domanda al Comune, su apposito modulo, corredata da idonea documentazione, ai fini della definizione di specifico progetto individuale, ex articolo 14 della legge 328/2000, come di seguito indicata:
- documentazione medica, rilasciata da medico o struttura del servizio pubblico, che attesti la sopravvenuta impossibilità al permanere della persona anziana e/o con disabilità presso il proprio domicilio;
 - verbale di invalidità;
 - D.S.U. e attestazione I.S.E.E.
 - documentazione circa la situazione reddituale, compresi i trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni alla data di presentazione della istanza;
 - documentazione circa la situazione patrimoniale, mobiliare ed immobiliare (estratti conto degli ultimi dodici mesi) alla data della presentazione della istanza;
 - dichiarazione con impegno espresso ad aggiornare il Comune della permanenza dei presupposti per l'erogazione e delle variazioni significative, da comunicarsi entro 20 giorni, pena la revoca del contributo;
 - dichiarazione della struttura sui costi a carico del ricoverato.
- l) La mancata o incompleta presentazione della relativa documentazione comporta l'esito negativo circa la richiesta di integrazione della Quota Sociale.
- m) Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, dovrà essere coinvolta la rete familiare, allo scopo di accertare un possibile coinvolgimento nel progetto assistenziale e per calibrarlo nel modo più opportuno.
- n) Nel caso in cui il beneficiario della integrazione percepisca arretrati reddituali o indennitari ovvero diventi titolare di beni successivamente al riconoscimento della integrazione, il Comune procederà alla rivalutazione del proprio intervento, compreso eventuale recupero delle contribuzioni erogate.
- o) L'integrazione della retta è versata alla persona richiedente l'integrazione ovvero direttamente alla struttura residenziale in deduzione della Quota Sociale a carico dell'assistito, a seguito di delega della persona richiedente l'integrazione.
- p) In situazioni eccezionali e previa adeguata istruttoria, il Comune potrà provvedere all'introito ed alla gestione delle provvidenze pensionistiche ed indennitarie a favore delle persone in carico ed ospitate presso strutture protette, come sopra definite.

7.a- Persone con disabilità grave e non autosufficienti di cui all'Allegato 3 del DPCM n. 159 del 3/12/2013.

I richiedenti il servizio dovranno presentare idonea documentazione attestante lo stato di invalidità e l'ISEE calcolato sulla base di quanto indicato all'art. 6 del DPCM 05/12/2013 (prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo) e quanto previsto per la predisposizione del progetto individuale e per la determinazione del contributo.

7.b- Costo del servizio

Il costo del servizio è definito dall'ente gestore. Non sono da ritenersi incluse le erogazioni di prestazioni extra per le quali il gestore chiede un pagamento ulteriore rispetto alla retta di degenza e che pertanto saranno a carico della persona beneficiaria.

7.c- Agevolazioni

In caso di concessione di agevolazione, è previsto il versamento diretto delle pensioni, rendite, indennità di cui è titolare il beneficiario, per il concorso al pagamento della retta, che dovrà essere effettuato direttamente all'ente gestore, secondo la tab. n. 12 all'art. 50 del presente Regolamento.

Si deve mantenere comunque a favore della persona disabile una quota complessiva annua per spese personali corrispondente alla 13° mensilità, salvo bisogni inderogabili che si dovessero manifestare.

7.d - Costo

Il costo del servizio è definito dall'ente gestore e comprende gli interventi terapeutici previsti dal progetto. Non sono invece da ritenersi incluse le erogazioni di prestazioni extra per le quali il gestore chiede un pagamento ulteriore rispetto alla retta di degenza e che saranno pertanto a carico della famiglia.

8.- Appartamenti per Residenzialità leggera per persone psichiatriche

8.-a Persone con disabilità media o grave in carico al Servizio Territoriale Psichiatrico.

I richiedenti il servizio dovranno presentare idonea documentazione attestante lo stato di invalidità e l'ISEE calcolato sulla base di quanto indicato all'art. 6 del DPCM n. 159 del 3/12/2013 (prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo) e quanto previsto per la predisposizione del progetto individuale e per la determinazione del contributo.

8.b- Costo del servizio

Il costo del servizio è definito dall'Ente gestore, come da tabella allegata. Non sono da ritenersi incluse le erogazioni di prestazioni extra per le quali il gestore chiede un pagamento ulteriore rispetto alla retta di degenza e che saranno pertanto a carico dell'utente.

8. c- Agevolazioni

Gli utenti comparteciperanno al costo del servizio secondo la tab. n. 11 all'art. 50 del presente Regolamento, versando direttamente all'ente gestore la propria quota.

Art. 50 – TABELLE DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI

1) MODALITÀ DI RECUPERO DA UTENZA

Tabella 1 – Servizi domiciliari utenti parzialmente non autosufficienti e soggetti fragili
(prestazione socio-sanitaria)

ISEE Da euro	A euro	
0	ISEE iniziale = minimo vitale	Servizio gratuito
25.000,01	oltre	Pagamento totale del servizio = contribuzione massima

Le agevolazioni per i redditi con ISEE compreso tra il minimo vitale ed € 25.000 (ISEE finale) si calcolano con la seguente formula:

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

Tabella 2 – Servizi domiciliari utenti non autosufficienti al 100% più accompagnamento
(prestazione socio-sanitaria)

ISEE Da euro	A euro	
0	ISEE iniziale = minimo vitale	Quota minima di compartecipazione: 10% del costo del servizio
25.000,01	oltre	Pagamento totale del servizio = contribuzione massima

Le agevolazioni per i redditi con ISEE compreso tra il minimo vitale ed € 25.000 (ISEE finale) si calcolano con la seguente formula:

$$\text{Quota minima} + (\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione massima} \\ (\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})$$

Tabella 3 – Servizio pasti a domicilio utenti non autosufficienti e soggetti fragili
(prestazione socio-sanitaria)

ISEE Da euro	A euro	% di agevolazione al costo del servizio
0	Minimo vitale	50%
5.830,77	oltre	Nessuna agevolazione

Tabella 4- Interventi educativi e socio-assistenziali personalizzati
(prestazioni agevolate rivolte a minorenni)

ISEE Da euro	A euro	
0	ISEE iniziale = minimo vitale	Quota minima di compartecipazione: 5% del costo del servizio
40.000,01	oltre	Pagamento totale del servizio = contribuzione massima

Le agevolazioni per i redditi con ISEE compreso tra il minimo vitale ed € 40.000 (ISEE finale) si calcolano con la seguente formula:

$$\text{Quota minima} + (\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione massima} \\ (\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})$$

Tabella 5- Servizio Spazio Neutro
(prestazioni agevolate rivolte a minorenni)

ISEE Da euro	A euro	
0	ISEE iniziale = minimo vitale	Quota minima di compartecipazione: 5% del costo del servizio
40.000,01	oltre	Pagamento totale del servizio = contribuzione massima

Le agevolazioni per i redditi con ISEE compreso tra il minimo vitale ed € 40.000 (ISEE finale) si calcolano con la seguente formula:

$$\text{Quota minima} + (\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione massima} \\ (\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})$$

Tabella 6 – Servizi diurni per bambini/e e ragazzi/e

(prestazioni agevolate rivolte a minorenni)

ISEE Da euro	A euro	
0	ISEE iniziale = minimo vitale	Quota minima di compartecipazione: 5% del costo del servizio
40.000,01	oltre	Pagamento totale del servizio = contribuzione massima

Le agevolazioni per i redditi con ISEE compreso tra il minimo vitale ed € 40.000 (ISEE finale) si calcolano con la seguente formula:

$$\text{Quota minima} + (\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione massima} \\ (\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})$$

Tabella 7 – Centri diurni ad alta valenza educativa, anche per minori disabili

(prestazioni agevolate rivolte a minorenni)

ISEE Da euro	A euro	
0	ISEE iniziale = minimo vitale	Quota minima di compartecipazione: 5% del costo del servizio
40.000,01	oltre	Pagamento totale del servizio = contribuzione massima

Le agevolazioni per i redditi con ISEE compreso tra il minimo vitale ed € 40.000 (ISEE finale) si calcolano con la seguente formula:

$$\text{Quota minima} + (\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione massima} \\ (\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})$$

Tabella n. 8 – Comunità per minori

(prestazioni agevolata rivolte a minorenni inseriti in strutture educative / socio-sanitarie)

ISEE Da euro	A euro	
0	ISEE iniziale = minimo vitale	Quota minima di compartecipazione: 1% del costo del servizio
40.000,01	oltre	Contribuzione massima = 50 % del costo del servizio

Le agevolazioni per i redditi con ISEE compreso tra il minimo vitale ed € 40.000 (ISEE finale) si calcolano con la seguente formula:

$$\text{Quota minima} + (\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione massima} \\ (\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})$$

Tabella n. 9 – Servizi Diurni per persone disabili maggiorenni

(prestazione agevolata socio sanitaria)

ISEE Da euro	A euro	
0	ISEE iniziale = minimo vitale	Quota minima di compartecipazione: 10% del costo del servizio
25.000,01	oltre	Contribuzione massima = 70 % del costo del servizio

Le agevolazioni per i redditi con ISEE compreso tra il minimo vitale ed € 25.000 (ISEE finale) si calcolano con la seguente formula:

$$\text{Quota minima} + (\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione massima} \\ (\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})$$

Tabella n. 10- Servizi diurni per anziani

(prestazione agevolata socio-sanitaria)

ISEE Da euro	A euro	
0	ISEE iniziale = minimo vitale	Quota minima di compartecipazione: 10% del costo del servizio
25.000,01	oltre	Pagamento totale del servizio = contribuzione massima

Le agevolazioni per i redditi con ISEE compreso tra il minimo vitale ed € 25.000 (ISEE finale) si calcolano con la seguente formula:

$$\text{Quota minima} + (\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione massima} \\ (\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})$$

Tabella n. 11 – Appartamenti per residenzialità leggera

(prestazione agevolata socio-sanitaria)

ISEE Da euro	A euro	
0	ISEE iniziale = minimo vitale	Quota minima di compartecipazione: 5% del costo del servizio
25.000,01	oltre	Pagamento totale del servizio = contribuzione massima

Le agevolazioni per i redditi con ISEE compreso tra il minimo vitale ed € 25.000 (ISEE finale) si calcolano con la seguente formula:

$$\text{Quota minima} + (\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione massima} \\ (\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})$$

Tabella n. 12 – RSA / RSD /CSS/ Comunità residenziale per disabili adulti

(prestazione agevolata socio-sanitaria)

ISEE Da euro	A euro	
0	€ 30.000,00	compartecipazione economica da parte del comune ai sensi dell'art. 49- sez. B-punto 7
30.000,01	oltre	Nessuna agevolazione

Tabella n. 13 – Affidamento familiare

(quota dovuta dalla famiglia di origine alla famiglia affidataria)

ISEE Da euro	A euro	
0	ISEE iniziale = minimo vitale	Quota minima di compartecipazione: 5% del costo del servizio
40.000,01	oltre	Pagamento totale del servizio = contribuzione massima

Le agevolazioni per i redditi con ISEE compreso tra il minimo vitale ed € 40.000 (ISEE finale) si calcolano con la seguente formula:

$$\text{Quota minima} + (\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \frac{\text{contribuzione massima}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

Tabella 14 – ASILI NIDO

(prestazioni agevolate rivolte a minorenni)

ISEE Da euro	A euro	
0	€ 10.000,00	Quota minima di compartecipazione: 30 % della retta massima
30.000,01	oltre	Pagamento retta massima = contribuzione massima

Le agevolazioni per i redditi con ISEE compreso tra il minimo vitale ed € 30.000 (ISEE finale) si calcolano con la seguente formula:

$$\text{Quota minima} + (\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \frac{\text{contribuzione massima}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

La retta è composta da una quota fissa dell'80% e da una quota variabile, legata alla frequenza, del 20%.

Per ogni giorno di assenza verrà detratta una quota pari all'1% della retta.

I singoli comuni si riservano la possibilità di inserire agevolazioni al costo della retta in base alla tipologia del servizio erogato (es. part time, inserimenti, fratelli, casi sociali).

I comuni decideranno, in autonomia, quando applicare la tabella sopra riportata in modo da non perdere il beneficio derivante dalla misura "Nidi Gratis" di Regione Lombardia.

2) AGEVOLAZIONE AL PAGAMENTO DEI SERVIZI

I Comuni possono approvare, con delibera di Giunta, delle condizioni migliorative, rispetto i costi dei servizi derivanti dall'applicazione delle tabelle riportate al comma 1, per i propri cittadini purché tali agevolazioni siano applicate per almeno n.12 mesi consecutivi.

Art. 51 - Attività esecutiva di recupero

- Nel caso in cui l'utilizzatore del servizio non provvedesse al pagamento della propria quota di compartecipazione al costo, il Comune procederà in prima istanza con l'invio di un sollecito bonario di pagamento.
- Trascorsi 30 giorni senza che la persona abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto, il Comune procederà ad emettere ingiunzione di pagamento e successiva emissione del ruolo.
- I Servizi Sociali, nel caso in cui non sussistessero condizioni di grave pregiudizio, interromperanno l'erogazione del servizio con un preavviso di 10 giorni. All'utente verrà data comunicazione tramite raccomandata a.r.

TITOLO XI: CONTROLLO EROGAZIONE DELLA SPESA

Art. 52 – Oggetto e finalità

- Per controllo si intende l'attività finalizzata a verificare la corrispondenza tra le informazioni rese da un soggetto ed altre informazioni in possesso della stessa Amministrazione procedente o di altre Pubbliche Amministrazioni.
- I controlli effettuati dai Comuni sulle autocertificazioni, nonché i riscontri per le altre Pubbliche Amministra-

zioni su proprie banche dati, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

- c) Vengono effettuati controlli per le seguenti finalità:
 - 1. controlli formali della regolarità della dichiarazione sostitutiva, al fine di regolarizzare dichiarazioni sostitutive contenenti errori formali non imputabili al dolo del dichiarante;
 - 2. controlli sostanziali sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva in tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi sulla veridicità e/o attendibilità di quanto dichiarato;
 - 3. controlli di congruità e compatibilità sostanziale fra quanto dichiarato e la situazione di fatto rappresentata dal tenore di vita del nucleo familiare qualora risultasse o apparisse incongruente con gli elementi della dichiarazione resa.

Art. 53 – Tipologia di controlli

- a) I controlli possono consistere :
 - 1. in verifiche ispettive periodiche a campione con un minimo del 10% annuale;
 - 2. in analisi documentali;
 - 3. nella gestione delle segnalazioni e dei reclami dei cittadini.
- b) Il controllo a campione viene effettuato su un numero pre - determinato di autocertificazioni in rapporto percentuale sul numero complessivo, con riguardo ai singoli procedimenti amministrativi.
- c) Qualora il risultato dei controlli a campione ingenerasse il ragionevole dubbio che le autocertificazioni complessivamente presentate, nell'ambito del procedimento sottoposto a controllo, possano essere non veritiere, si ricorrerà ad un controllo puntuale su tutte le autocertificazioni presentate.

Art. 54 – Modalità dei controlli

- a) I Comuni possono attivarsi presso altre Pubbliche Amministrazioni, ovvero nuclei di Polizia Tributaria, per l'effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per l'efficace definizione dei controlli sulle autocertificazioni.
- b) Le verifiche dirette sono effettuate dal Servizio procedente accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico e telematico tra banche dati.
- c) In sintesi i controlli possono essere effettuati:
 - 1. in via diretta, mediante collegamento informatico o per controllo personale per dati contenuti in banche dati di altri Enti e di Amministrazioni Pubbliche che sono tenute a fornire le informazioni richieste, rispondendo della correttezza e dell'aggiornamento dei dati forniti;
 - 2. in via indiretta, mediante l'attivazione dell'Amministrazione certificante, affinché raffronti i dati contenuti nei propri archivi con quelli auto dichiarati;
 - 3. una quota della verifica, pari almeno al 5% delle dichiarazioni da verificare, viene assegnata alla Guardia di Finanza al fine di garantire il controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari beneficiari delle prestazioni.

Art. 55 – Errori sanabili e imprecisioni rilevati durante i controlli

- a) Qualora nel corso dei controlli fossero rilevati errori e/o imprecisioni sanabili, i soggetti interessati sono invitati, dal Responsabile del procedimento, ad integrare le dichiarazioni entro il termine perentorio di 15 giorni. Nel caso di ritardo nella presentazione dei documenti richiesti, il Comune si riserva la possibilità di interrompere l'erogazione del beneficio in questione.
- b) Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo, se sanabile, il Responsabile del procedimento deve verificare:
 - 1. l'evidenza dell'errore;
 - 2. la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
 - 3. la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.

Art. 56 – Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli in caso di ragionevole dubbio

- a) Ogni qualvolta il Responsabile del procedimento dovesse avere un ragionevole dubbio sulle autocertificazioni presentate, effettuerà il controllo, purché tale ragionevole dubbio sia adeguatamente motivato.
- b) I controlli di cui al comma precedente sono effettuati con particolare riguardo per le situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all'Amministrazione solo dati parziali e comunque in modo tale da non consentire all'Amministrazione stessa una adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.
- c) Tali controlli sono effettuati anche qualora nelle autocertificazioni emergessero l'indeterminatezza descritta e l'impossibilità di raffrontarla a documenti o a elementi di riscontro paragonabili, oppure qualora risultasse evidente la lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.
- d) I controlli di cui al presente articolo sono attivabili altresì tramite servizi od interventi erogati dall'utenza quali le prestazioni domiciliari.

Art. 57 – Provvedimenti conseguenti a rilevazioni di false dichiarazioni

- a) Qualora fosse rinvenuta la irregolarità insanabile delle dichiarazioni rese all'Amministrazione, questa si attiverà per far adottare dal soggetto competente ogni provvedimento necessario per dar corso all'applicazione dell'art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000.
- b) Nel caso in cui fosse rilevata la falsità o la mendacia delle dichiarazioni rese, il Comune procederà ad inoltrare segnalazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, allegando copia autenticata della dichiarazione e indicando gli elementi di falsità riscontrati.
- c) Il Comune adotterà ogni provvedimento necessario a far venir meno i benefici conseguiti dal soggetto falsamente dichiarante. Nei provvedimenti adottati si dovrà dare atto della eventuale esclusione dal procedimento di soggetti che abbiano reso dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti.

TITOLO XII: TUTELA DEGLI UTENTI

Art. 58 – Gestione dei reclami

- a) Per reclamo si intende ogni forma di insoddisfazione espressa nei confronti delle attività svolte dal proprio Comune di residenza, ivi compresa ogni segnalazione formale per una situazione di disagio causata da un disservizio.
- b) L'utenza dei servizi qui regolamentati e gli aventi diritto possono proporre segnalazioni e/o reclami al proprio comune di residenza riguardanti Uffici e/o Servizi erogati o garantiti dal proprio Comune o dall'Ambito distrettuale di Tradate.
- c) I reclami devono essere presentati per iscritto e formulati in modo preciso, con le informazioni necessarie per individuare il problema e facilitare l'accertamento di quanto segnalato.
- d) La procedura di gestione dei reclami è articolata in tre fasi: accoglienza, trattamento e risposta.
- e) Il Servizio Sociale del Comune di residenza dell'utente individua le cause del disservizio lamentato e provvede a svolgere l'istruttoria.
- f) La risposta è fornita per via telematica ,fax o posta , secondo quanto richiesto dal reclamante,entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

Art. 59 – Esito dei reclami

- a) Nel caso in cui dall'istruttoria non risultassero responsabilità degli Uffici comunali, la procedura di reclamo si conclude dando immediata notizia della situazione riscontrata al cittadino, che potrà, ove lo ritenga, attivare altri mezzi di tutela previsti dalla legge.
- b) Nel caso in cui non si potesse risolvere il problema del reclamo, va fornita una comunicazione di cortesia al proponente il reclamo, contenente una previsione dei tempi per la risoluzione del problema e le motivazioni che giustificano il ritardo.
- c) Qualora venisse riconosciuto il disservizio e questo fosse prontamente risolvibile, l'ufficio competente, previa immediata comunicazione al reclamante, si attiverà per rimuovere le cause che hanno originato il medesimo.

TITOLO XIII: SOSPENSIONE, INTERRUZIONE, DECADENZA DEL SERVIZIO

Art. 60 – Sospensione ed interruzione dei servizi

- a) I servizi e gli interventi erogati secondo quanto indicato nel presente Regolamento possono essere motivatamente sospesi sia a seguito di richiesta scritta presentata dall'utenza, sia per ragioni di interesse pubblico valutate discrezionalmente dal Comune.
- b) Nel provvedimento di sospensione, qualora disposto dal Comune, vengono indicati i relativi tempi sospensivi.

Art. 61 – Decadenza dall'utilizzo dei servizi

- a) La decadenza dall'utilizzo dei servizi è disposta dal Comune nel momento in cui vengono meno le condizioni o le situazioni che hanno determinato l'erogazione.
- b) La decadenza può essere predisposta anche nei seguenti casi:
 - 1. mancata contribuzione da parte dell'utente al pagamento della quota dovuta;
 - 2. mancato utilizzo del servizio, senza adeguata motivazione, per un periodo di tempo continuativo superiore ad un mese, salvo quanto disposto da specifici regolamenti o criteri;
 - 3. reiterato non rispetto delle regole di funzionamento del servizio.
- c) La decadenza dall'utilizzo del servizio viene comunicata dal Comune al destinatario, con riferimento alle motivazioni che l'hanno determinata.

TITOLO XIV: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 – Entrata in vigore

- a) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 01 gennaio 2017 in tutti gli otto Comuni dell'Ambito distrettuale di Tradate: Castelseprio, Castiglione Olona, Lonate Ceppino, Gornate Olona, Tradate, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, ad eccezione dei servizi con valenza sull'anno scolastico, la cui decorrenza sarà settembre 2017.
- b) I provvedimenti attuativi necessari conseguenti sono emanati da ogni singolo Comune appartenente all'Ambito distrettuale di Tradate.

Art. 63 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme Comunitarie, Statali e Regionali vigenti in materia di Servizi Sociali.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti comunitarie, statali e regionali. In tali casi in attesa della formale modificazione del regolamento stesso, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 64 – Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutti i previgenti Regolamenti comunali e gli atti attuativi ancorché non espressamente indicati, che dispongono nelle medesime materie qui regolamentate.

